

# Senato della Repubblica

## XIX Legislatura

### Fascicolo Iter

### **DDL S. 613**

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018

21/04/2024 - 05:28

# Indice

1. DDL S. 613 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	3
1.2.1. Testo DDL 613 . . . . .	4
1.2.2. Testo approvato 613 (Bozza provvisoria) . . . . .	30
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	31
1.3.1. Sedute . . . . .	32
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	33
1.3.2.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) . . . . .	34
1.3.2.1.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 24 (pom.) del 12/04/2023 . . . . .	35
1.3.2.1.2. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 27 (ant.) del 26/04/2023 . . . . .	39
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	44
1.4.1. Sedute . . . . .	45
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	46
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	47
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 17 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/04/2023 . . . . .	48
1.4.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	50
1.4.2.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 65 (pom.) del 18/04/2023 . . . . .	51
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	56
1.5.1. Sedute . . . . .	57
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	58
1.5.2.1. Seduta n. 66 del 09/05/2023 . . . . .	59

## **1. DDL S. 613 - XIX Leg.**

---

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 613

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 613

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (TAJANI)  
di concerto con il **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI)  
con il **Ministro della giustizia** (NORDIO)  
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2023

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto alla ratifica del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.

#### *I. Premessa.*

Il presente Trattato si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità. Ed infatti con tale Trattato si avvia un processo di sviluppo estremamente significativo e importante dei rapporti tra l'Italia e il Senegal, che permetterà una stretta ed incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale.

L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'assenza di trattati bilaterali e nel contempo dall'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce anche lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi e che richiedono, pertanto, l'approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione.

#### *II. Previsioni generali.*

L'ampiezza degli intenti perseguiti con il Trattato è esplicitata nelle norme generali, laddove è previsto che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, quali - tra l'altro - la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (ivi inclusi gli interrogatori di indagati e imputati), il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali, l'espletamento e la trasmissione di perizie, l'esecuzione di attività di indagine e di ispezioni giudiziarie, l'effettuazione di perquisizioni e sequestri, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato, le intercettazioni telefoniche e ambientali, la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali, lo scambio di informazioni in materia di diritto e, in generale, qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione della Parte richiesta (articolo 1).

Coerentemente con i più moderni strumenti di cooperazione internazionale, il Trattato circoscrive l'ambito di operatività del cosiddetto « principio della doppia incriminazione » ai soli casi in cui la

richiesta di assistenza giudiziaria abbia ad oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri e confische o di altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali delle persone o risultino invasivi di luoghi o cose. Al di fuori di tali ipotesi, l'assistenza potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto (articolo 2).

L'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata dallo Stato richiesto in una serie di casi divenuti ormai consueti nelle discipline pattizie internazionali, ovvero: quando la richiesta di assistenza è contraria alla legislazione dello Stato richiesto o non è conforme alle previsioni del Trattato; quando si procede per un reato politico, o per un reato connesso ad un reato politico, ovvero per un reato di natura esclusivamente militare in base alla normativa dello Stato richiedente; quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibita dalla legge dello Stato richiesto; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza possa essere strumentalmente volta a perseguire, in qualsiasi modo, una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche, ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per i detti motivi. La richiesta di assistenza potrà, altresì, essere respinta anche allorquando il suo accoglimento possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato richiesto, ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale. Essendosi recepito il cosiddetto principio del « *ne bis in idem* », costituisce motivo di rifiuto dell'assistenza la circostanza che la persona nei cui confronti si procede sia già stata indagata o giudicata per il medesimo fatto nello Stato richiesto. Prima di rifiutare una richiesta o di differirne l'esecuzione nell'ipotesi in cui la richiesta di assistenza interferisca con un procedimento penale in corso, la Parte richiesta ha la facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni (articolo 3)

Il Trattato individua, poi, le Autorità centrali legittimate alla trasmissione e alla ricezione delle richieste di assistenza giudiziaria (articolo 4), disciplinando nel dettaglio i requisiti di forma e di contenuto di queste ultime e prevedendo, in ogni caso, la facoltà dello Stato richiesto di sollecitare le eventuali ulteriori informazioni che si rendessero necessarie ai fini delle valutazioni di sua competenza; di significativa utilità, sul piano operativo, risulta la possibilità di anticipare con « mezzi di comunicazione rapida » (quali fax e posta elettronica) le richieste di assistenza, da inoltrarsi comunque per le vie ordinarie il più presto possibile. La Parte richiesta informa la Parte richiedente degli esiti della richiesta dopo aver ricevuto l'originale della stessa (articolo 5).

Le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dallo Stato richiedente, purché ciò non contrasti con la legislazione del primo. Sempre nel rispetto di quest'ultima, lo Stato richiesto può autorizzare a presenziare all'esecuzione della richiesta le persone in essa specificamente individuate se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunità, prerogative o privilegi, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato richiesto o dello Stato richiedente. La questione è risolta dalle Autorità competenti rispettivamente dello Stato richiesto o dello Stato richiedente anteriormente all'esecuzione della richiesta (articolo 6).

### III. *Previsioni specifiche.*

Una disciplina di dettaglio è prevista per talune attività di assistenza giudiziaria, quali la notifica delle citazioni e altri documenti (articolo 8), l'assunzione probatoria nel territorio dello Stato richiesto (articolo 9) ovvero dello Stato richiedente (articolo 10).

In relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, è espressamente riconosciuto il cosiddetto « principio di specialità » (articolo 11). Ampia ed articolata disciplina è, inoltre, dettata in riferimento alla possibilità di comparizione mediante videoconferenza (articolo 14).

Solo laddove quest'ultima non risulti tecnicamente praticabile, è contemplata la possibilità di un trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle Autorità competenti della Parte richiedente. Tale attività, oltre a non dover intralciare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto, presuppone inoltre necessariamente il consenso del diretto interessato (a favore del

quale operano, in ogni caso, le garanzie previste dal citato articolo 11), il previo raggiungimento di un accordo tra le Parti riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni nonché il mantenimento dello *status detentionis* da parte dello Stato richiedente (articolo 12).

Le Parti contraenti si sono impegnate a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attività di assistenza richieste (articolo 13).

Costituiscono, altresì, oggetto di specifica disciplina la trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni (articolo 15), la localizzazione e l'identificazione di persone ed oggetti (articolo 7), le misure sui beni (articolo 16), gli accertamenti bancari e finanziari (articolo 17) e lo scambio di informazioni sui procedimenti penali (articolo 20) e sulla legislazione applicabile (articolo 21).

Altra significativa ed innovativa attività di collaborazione prevista, anche e soprattutto alla luce delle peculiarità delle attività investigative che interessano il Senegal, è quella relativa alle squadre investigative comuni, cui il Trattato dedica una lunga ed articolata disciplina in relazione alle modalità di composizione, ai poteri dei membri, all'ambito di operatività ed all'utilizzabilità delle prove raccolte (articolo 18).

Analoga rilevanza è senz'altro rivestita dalla disciplina in materia di consegne vigilate o controllate (articolo 19), che sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte richiesta e in conformità alle previsioni delle Convenzioni o Trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti.

Il Trattato, inoltre, non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di altri trattati dei quali sono parte (articolo 22).

#### IV. *Previsioni conclusive.*

È stato assunto l'impegno a rispettare il carattere di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte (articolo 23).

Sono presenti specifiche previsioni in ordine alla ripartizione delle spese sostenute per l'esecuzione dell'attività di assistenza giudiziaria. Al riguardo, di regola, le spese per l'esecuzione della rogatoria sono sostenute dalla Parte richiesta, salve specifiche ipotesi in cui gli oneri sono a carico della Parte richiedente (articolo 24).

Eventuali controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 25).

L'ultima clausola dell'accordo disciplina le diverse vicende giuridiche (entrata in vigore, modifica e cessazione) che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato (articolo 26).

Entrambe le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle rispettive legislazioni interne.

Relazione tecnica



La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal.

Scopo principale del presente Trattato è di promuovere una più ampia ed efficace cooperazione tra i due Paesi nel campo della assistenza giudiziaria in materia penale.

In particolare per le attività legate alla assistenza giudiziaria, si segnalano tra le altre:

- la ricerca e l'identificazione di persone;
  - la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
  - la citazione di persone per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente della Parte Richiedente;
  - la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
  - l'espletamento e la trasmissione di perizie;
  - l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;
  - l'assunzione di interrogatori;
  - il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali;
  - l'esecuzione di ispezioni giudiziarie, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
  - la confisca dei proventi di reato e delle cose comunque riconducibili al reato;
  - la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
  - lo scambio di informazioni in materia di diritto;
  - le intercettazioni telefoniche e ambientali con finalità probatoria;
  - qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.
- Si prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare lo strumento della videoconferenza nei casi in cui si disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.

Spese di viaggio per il trasferimento di 2 persone detenute (art. 6 par. 3, art.10, art.12 e art. 24)

€ 700 (passaggio aereo a/r) x 2 (n. detenuti annuo) = € **1.400,00** (oneri valutati)

Spese di viaggio per gli accompagnatori (art. 6 paragrafo 3, art. 10, articolo 12 e art. 24)

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due (2) unità per ciascun detenuto trasferito temporaneamente ed una diaria di € 109,09 (Colonna D della



Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, convertito dalla legge 248/2006), da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 72,73 (109,09 – 36,36). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso del Senegal viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di € 51,65 pertanto  $72,73 - 51,65 = € 21,08$ ;
- su tale quota di € 21,08 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,6296 determinando un importo imponibile pari a € 34,36, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali + 8,50% Irap), determinando un importo pari a € 11,23; si è proceduto a sommare la diaria di € 72,73 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari ad € 11,23, determinando un importo complessivo di € 83,96, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in **€ 83,96**.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex art. 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'art. 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business e il viaggio di ritorno in classe economy, unitamente alla persona condannata.

Trattandosi, in questo caso, di trasferimento temporaneo, dovranno essere conteggiate le seguenti tratte per gli accompagnatori: andata in business class e ritorno in economy; accompagnamento detenuto (riconsegna) in economy e ritorno in patria in business class:

- il costo del biglietto aereo per ciascun accompagnatore è pari a € 1.000,00 (prezzo viaggio di andata in business class) ed € 400,00 (prezzo viaggio di ritorno in economy class), per un totale pari a € 1.400,00. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973, pertanto l'importo totale ammonta a € 1.470,00. Cifra che va poi moltiplicata per i due viaggi (prelievo e riconsegna), per un totale di euro **2.940,00**.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun detenuto da trasferire temporaneamente in Italia, e considerata una missione **di 6 giorni** (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per



il trasferimento della persona e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario, dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per due (2) missioni l'anno, l'onere sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma –a/r (prelievo e riconsegna): € 2.940,00;
- Spese di viaggio € 2.940,00 x 2 accompagnatori (2 x ogni detenuto) x 2 missioni annue = € 11.760,00; (oneri valutati);
- Spese di missione per gli accompagnatori: € 83,96 (diaria complessiva) x 2 accompagnatori x 2 viaggi x 6 giorni di missione x 2 missioni = € 4.030,08; (oneri valutati)
- Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130,00 x 2 accompagnatori x 2 viaggi x 5 notti x 2 missioni = € 5.200,00; (oneri valutati)

**TOTALE SPESE DI MISSIONE = € 11.760,00 + 4.030,08 + 5.200,00 = € 20.990,00;** in cifra tonda (oneri valutati)

Al riguardo si precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'estradiizione e dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Spese di traduzione di atti e documenti (art. 24 lettera g)

Le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono forfettariamente essere quantificate in € 4.000,00. (oneri autorizzati)

Spese per la comparizione di testimoni e periti (art. 24 lettera, f)

- Spese di viaggio (costo medio a/r passaggio Roma –Dakar)  
€ 400,00 x 2 casi (comparizioni di testimoni o periti) (oneri valutati) € 800,00
  - Spese di pernottamento: (€ 130,00 x 4 notti x 2 testimoni o periti) (oneri valutati) € 1.040,00
  - Spese di vitto: (€ 60 x 5 giorni x 2 testimoni o periti) (oneri valutati) € 600,00
  - Spese per compensi periti: (comprensive di onorari ed indennità):  
€ 150 x 2 richieste x 2 esami x 5 giorni: (oneri autorizzati) € 3.000,00
- TOTALE € 5.440,00

Spese per trasporto di cose collegate al reato (artt.16 e 24 lett. h)



Per quanto attiene i costi per la consegna dei beni sequestrati, nell'eventualità di dover trasferire cose collegate a reato il trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un container, il cui costo forfettario può essere valutato in € 10.000 (onere valutato).

In merito alle eventuali misure di protezione adottabili in favore di vittime e/o testimoni (in stato di libertà) - fatti salvi gli specifici accordi tra le Parti, ovviamente non preventivabili per contenuto ed effetti, cui rinviano *gli articoli 13 e 24 lettera d)*, si tratta di assicurare gli ordinari servizi d'istituto che fanno carico alle forze di polizia.

In relazione, poi, alla possibilità di intervento di squadre investigative comuni per l'attività investigativa e d'indagine utile a favorire il corso del procedimento giudiziario (*articolo 18*), si rappresenta che ciascun Stato parte dell'Accordo contribuisce al pagamento delle spese di missione dei propri componenti delle squadre investigative comuni sovranazionali. Trattandosi di spese meramente eventuali, si può comunque ipotizzare, in via cautelativa, che un magistrato e due Ufficiali di Polizia giudiziaria potranno far parte di una squadra investigativa comune. Ipotizzando la costituzione di una squadra investigativa comune all'anno, per una permanenza in Senegal di 15 giorni, le relative spese sono rappresentate dalle seguenti voci:

- Spese di viaggio (costo medio a/r passaggio Roma – Dakar): € 700,00 x 2 (Ufficiali P.G.) + € 35 (maggiorazione 5% ex art. 14, l. n. 836/1973) x 2 = € 1.470,00;
- Spese di viaggio aereo a/r (P.M.) = € 700;
- Totale spese viaggio aereo = € 2.170
- Spese di pernottamento: (€ 130,00 x 3 persone x 14 notti) = € 5.460,00;
- Spese di vitto magistrato: (€ 60 x 15 giorni) = € 900,00;
- Spese indennità di missione per 2 ufficiali di P.G.: € 83,96 (diaria lorda ridotta) x 2 x 15 giorni di missione = € 2.518,80
- **SPESA COMPLESSIVA PER UNA SQUADRA:** 2.170 + 5.460 + 900 + 2.518,80 = € 11.049,00 in cifra tonda (onere valutato)

Spese per la videoconferenza (art. 14 e art. 24, lettere, e) e g)

In relazione alle comparizioni di persone mediante videoconferenza, si può ragionevolmente ipotizzare un maggior ricorso del predetto strumento, in applicazione del Trattato, calcolando i costi di collegamento per almeno 4 assistenze giudiziarie effettuate attraverso videoconferenza.



Secondo le tariffe Telecom, un collegamento audiovisivo con i Paesi africani ha un costo medio di 400 euro ogni ora.

Ipotizzando due videoconferenze della durata media di tre ore per ogni assistenza giudiziaria, si determina il seguente costo: 400 euro x 3 (ore) x 2 (videoconferenze) x 4 (assistenze) = **€ 9.600,00** (onere autorizzato).

A tale importo occorre poi aggiungere le spese per l'assistenza di un interprete, ove necessario.

Ipotizzando inoltre un ricorso agli interpreti ed un onorario pari a circa 50 euro per ogni ora di collegamento, si determina il seguente onere:

50 euro x 3 ore x 2 videoconferenze x 2 casi = **€ 600,00** (onere autorizzato).

Per quanto concerne, infine, le disposizioni in tema di consegne vigilate e controllate (**articolo 19**) che implicano attività strumentali all'acquisizione di elementi di prova, mediante l'instaurazione da parte di agenti "sotto copertura" (ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, gli appartenenti alla DIA o alle strutture specializzate) di contatti e/o rapporti più o meno intensi con esponenti di sodalizi od organizzazioni criminali, si rappresenta che le spese connesse alle eventuali missioni nazionali e/o estere legate alle suddette operazioni – spese che non sono stimabili in quanto non si conoscono le località da raggiungere con gli spostamenti, i mezzi di trasporto da utilizzare e il numero di viaggi - potranno essere sostenute con le risorse disponibili a legislazione vigente, integrate, a titolo prudenziale, di **€ 10.000 annui** (onere valutato).

Complessivamente l'onere annuo recato dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e il Governo della Repubblica Federale del Senegal è determinato in **€ 73.079,00**.

#### *Copertura finanziaria*

L'onere totale derivante dal Trattato ammonta a **€ 73.079,00** annui a decorrere dal 2023 di cui € 55.879,00 aventi natura di oneri valutati e € 17.200,00 aventi natura di oneri autorizzati.

Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023 – 2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.



Spese viaggio trasferimento detenuto (onere valutato)	€ 1.400,00
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato)	€ 11.760,00
Spese missione accompagnatori (onere valutato)	€ 4.030,08
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato)	€ 5.200,00
Spese traduzione atti (onere autorizzato)	€ 4.000,00
Spese per la comparizione di testimoni e periti (onere valutato)	€ 2.440,00
Spese per compensi (onere autorizzato)	€ 3.000,00
Spese per interpreti (oneri autorizzato)	€ 600,00
Spese per le videoconferenze (onere autorizzato)	€ 9.600,00
Spese trasferimento cose (onere valutato)	€ 10.000,00
Squadre investigative comuni (onere valutato)	€ 11.049,00
Spese consegne vigilate o controllate (onere valutato)	€ 10.000,00
	-----
TOTALE	€ 73.079,00





Ministero  
de ll'Economia e delle F inanze  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Prof. Mancotta'.



Analisi tecnico-normativa

**Amministrazione proponente:** Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale

**Titolo:** Schema di disegno di legge, concernente "Ratifica ed esecuzione del trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018".

**Referente:** Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale - Ufficio legislativo.

### **Parte I - Aspetti tecnico-normativi di diritto interno**

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Il Trattato tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal risulta essere preordinato a migliorare la collaborazione fra i due Paesi, rendendola rapida ed efficace, conformemente ai principi del diritto internazionale, in materia di cooperazione giudiziaria penale.

In virtù di tale Trattato i due Stati contraenti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.

Il Trattato è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 723 - 729 c.p.p. che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

#### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Il Trattato non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente in quanto lo Stato italiano continua puntualmente ad applicare la propria normativa.

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Il Trattato rispetta i principi costituzionali in materia di libertà personale. La sua ratifica avviene secondo il disposto dell'art. 80 della Costituzione.

#### **5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni Ordinarie o a Statuto Speciale né con quelle degli enti locali in quanto l'intervento dello Stato risulta conforme all'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione.

#### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.**

Il Trattato, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.



**7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva assoluta di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione". Non si configura neppure alcuna "rilegificazione".

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

**9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Il contenuto del Trattato è in linea con le principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di assistenza giudiziaria penale.

**Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'assistenza giudiziaria in materia penale. In particolare, si evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959.

Il Trattato non appare in contrasto con altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio etc.) che pure prevedono l'assistenza giudiziaria in materia penale.

**13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Il Trattato appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in materia di assistenza giudiziaria penale.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, apparendo dunque in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

**Parte III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.**

Il Trattato non introduce nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

Il Trattato non contiene riferimenti ad altre leggi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Il Trattato non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il Trattato non ha effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.**

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa, ad eccezione della ratifica.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo del Trattato sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria Penale della Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia.


Dichiarazione di esclusione dall'AIR

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 10.02.2023

Il Capo dell'Ufficio Legislativo  
Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 del Trattato stesso.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1, valutati in euro 55.879 a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Testo del Trattato

**TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA  
IN MATERIA PENALE  
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal qui di seguito denominati "le Parti",

desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca norme in materia di assistenza giudiziaria nel settore penale,

hanno stabilito quanto segue:

**Articolo 1**

**Oggetto**

1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.
2. Tale assistenza comprende:
  - (a) la ricerca e l'identificazione di persone;
  - (b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
  - (c) la citazione di persone per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente della Parte Richiedente;
  - (d) la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
  - (e) l'espletamento e la trasmissione di perizie;
  - (f) l'assunzione di testimonianze odichiarazioni;
  - (g) l'assunzione di interrogatori;
  - (h) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali;
  - (i) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
  - (j) la confisca dei proventi di reato e delle cose comunque riconducibili al reato;
  - (k) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
  - (l) lo scambio di informazioni in materia di diritto;
  - (m) le intercettazioni telefoniche e ambientali con finalità probatoria;
  - (n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.

**Articolo 2**

**Doppia incriminazione**

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nella Parte Richiesta.

2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui è richiesta è previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico della Parte Richiesta.

### **Articolo 3**

#### **Rifiuto o differimento dell'Assistenza**

1. La Parte Richiesta può rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta:
  - (a) se la richiesta di assistenza è contraria alla propria legislazione nazionale o non è conforme alle disposizioni del presente Trattato;
  - (b) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:
    - i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
    - ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
  - (c) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare, ai sensi delle leggi della Parte Richiedente;
  - (d) se il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata dalla legge della Parte Richiesta;
  - (e) se ha seri motivi per ritenere che la richiesta è avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti di una persona per motivi attinenti a razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche o che un pregiudizio possa essere arrecato alla posizione di detta persona nel procedimento giudiziario per uno qualsiasi dei suddetti motivi;
  - (f) se ha già in corso un procedimento penale, o ha già pronunciato una sentenza definitiva, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria;
  - (g) se ritiene che l'esecuzione della richiesta può compromettere la sua sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.
2. La Parte Richiesta può differire l'esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in corso nella Parte Richiesta.
3. Prima di rifiutare una richiesta o di differirne l'esecuzione, la Parte Richiesta ha la facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorità Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell'Articolo 4 del presente Trattato, si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute.
4. Quando la Parte Richiesta rifiuta o differisce l'assistenza giudiziaria, informa tempestivamente per iscritto la Parte Richiedente delle ragioni del rifiuto o del differimento.

### **Articolo 4**

#### **Autorità Centrali**

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti trasmettono le richieste di assistenza giudiziaria e comunicano direttamente tra di loro.
2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Senegal è il Ministero della Giustizia.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

## Articolo 5

### Forma e Contenuto della Richiesta

1. La richiesta di assistenza è formulata per iscritto e deve recare la firma o il timbro dell'Autorità richiedente in conformità alle norme interne.

2. La richiesta di assistenza contiene quanto segue:

- (a) l'identificazione dell'Autorità competente che conduce le indagini o il procedimento penale a cui si riferisce;
- (b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati, nonché la loro qualificazione giuridica;
- (c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;
- (d) la descrizione delle attività di assistenza richieste;
- (e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza;
- (f) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare ad essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformità al successivo Articolo 6 paragrafo 3;
- (g) le informazioni sulle indennità e sui rimborsi spese a cui ha diritto la persona che è citata a comparire nella Parte Richiedente per l'assunzione di una prova, in conformità al successivo Articolo 10 paragrafo 3;
- (h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformità al successivo Articolo 14 paragrafo 5.

3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario, contiene altresì:

- (a) le informazioni sull'identità e sulla residenza delle persone soggette ad indagine o a procedimento penale, dei testimoni e dei periti;
- (b) le informazioni sull'identità della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui può trovarsi;
- (c) le informazioni sull'identità e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua qualità in relazione al procedimento, nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita;
- (d) l'indicazione e la descrizione del luogo o della cosa da ispezionare o dei beni da sequestrare o confiscare;
- (e) le eventuali procedure particolari da seguire nel dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni;
- (f) le eventuali esigenze di riservatezza;
- (g) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.

4. Se la Parte Richiesta ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.

5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua della Parte Richiesta.

6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso le Autorità Centrali di cui al precedente Articolo 4, può essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi fax e posta elettronica. La Parte richiedente trasmette l'originale della domanda il più presto possibile. La Parte richiesta informa la Parte richiedente degli esiti della richiesta dopo aver ricevuto l'originale della stessa.

## Articolo 6

### Esecuzione della Richiesta

1. La Parte Richiesta esegue immediatamente la richiesta di assistenza in conformità alla sua legislazione nazionale e alle disposizioni del presente Trattato.

2. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte Richiesta esegue la richiesta di assistenza secondo le modalità indicate dalla Parte Richiedente.

3. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte Richiesta può autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, la Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza.

4. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, la Parte Richiesta ne dà immediata comunicazione alla Parte Richiedente, indicandone i motivi.

5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunità, prerogative o privilegi, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale della Parte Richiesta, la questione è risolta dall'Autorità competente della Parte Richiesta anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato alla Parte Richiedente. Se la persona invoca immunità, prerogative o privilegi, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale della Parte Richiedente, di tale eccezione è data comunicazione alla Parte Richiedente affinché decida al riguardo.

#### **Articolo 7**

##### **Localizzazione e identificazione di persone e oggetti**

Le autorità competenti della Parte richiesta adottano tutte le misure previste dalla propria legislazione per la localizzazione e l'identificazione delle persone e degli oggetti indicati nella richiesta.

#### **Articolo 8**

##### **Notifica di documenti**

1. La Parte Richiesta effettua la notifica delle citazioni e di altri documenti trasmessi dalla Parte Richiedente in conformità alla sua legislazione nazionale.

2. La Parte Richiesta, previa notifica delle citazioni e di altri documenti, ne dà alla Parte Richiedente una prova firmata recante il timbro dell'Autorità notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalità della consegna, ed in particolare della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non è eseguita, la Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica.

3. Le richieste di notifica di citazioni a comparire devono essere formulate alla Parte Richiesta entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 10.

4. La citazione e la notifica non devono essere accompagnati da minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione.

#### **Articolo 9**

##### **Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto**

1. La Parte Richiesta assume, in conformità alla sua legislazione nazionale, le prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e le trasmette alla Parte Richiedente.

2. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente della data e del luogo di esecuzione della richiesta. Se necessario, le Autorità Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente, quando l'esecuzione della richiesta deve avvenire alla presenza delle persone autorizzate ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 6.

3. La persona invitata a rendere dichiarazioni in virtù del presente trattato può rifiutarsi di renderle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente glielo consente. La Parte Richiedente deve fare espressa menzione di questa facoltà nella richiesta di assistenza.

4. La Parte Richiesta ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni, laddove ciò sia previsto dalla legislazione della Parte Richiedente e non contrasti con quella della Parte Richiesta.

5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona ascoltata possono essere acquisiti e sono ammissibili nella Parte Richiedente come mezzo di prova in conformità all'ordinamento di questa Parte.



#### **Articolo 10**

##### **Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente**

1. La Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente, cita la persona a comparire dinanzi all'Autorità competente nel territorio della Parte Richiedente ai fini del compimento di interrogatori, testimonianze, perizie o di ogni altro atto relativo all'indagine o al processo. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente dell'esito delle attività espletate.
2. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'Autorità del territorio della Parte Richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che la Parte Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.
3. Nella richiesta, la Parte Richiedente indica la misura in cui sono concessi alla persona citata indennità e rimborsi spese, così come previsto all'Articolo 5 paragrafo 2 lettera (g).

#### **Articolo 11**

##### **Garanzie speciali delle persone citate**

1. La persona che si trova nel territorio della Parte Richiedente ai sensi del precedente Articolo 10:
  - (a) non può essere perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale dalla Parte Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detta Parte;
  - (b) non può essere costretta a rendere testimonianza, a fare altre dichiarazioni o a partecipare in qualsiasi modo a procedimenti diversi da quello menzionato nella richiesta di assistenza, senza previo consenso della Parte Richiesta e della persona stessa.
2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata:
  - (a) non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente per cause di forza maggiore;
  - (b) avendo lasciato il territorio della Parte Richiedente, volontariamente vi fa ritorno.
3. Il testimone, o il perito, ascoltato in conformità agli Articoli 9 e 10, è responsabile per il contenuto della sua dichiarazione testimoniale o della sua relazione peritale ovvero per ogni altro atto o omissione nel corso della sua comparizione, in conformità alle rispettive legislazioni della Parte Richiesta e della Parte Richiedente.

#### **Articolo 12**

##### **Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute**

1. Quando, ai sensi dell'Articolo 14 paragrafo 4, la videoconferenza non è possibile o opportuna, la Parte Richiesta, a domanda della Parte Richiedente, ha facoltà di trasferire temporaneamente sul territorio di quest'ultima, una persona detenuta a fini di interrogatorio, testimonianza o della partecipazione a altri atti procedurali. La persona in questione deve espressamente consentire a questo trasferimento e le Parti devono accordarsi sulle modalità del trasferimento.
2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere eseguito a condizione che:
  - (a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nella Parte Richiesta;
  - (b) la persona trasferita sia mantenuta dalla Parte Richiedente in stato di detenzione.
3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente è computato ai fini della durata massima della custodia cautelare e della pena inflitta nello Stato Richiesto.
4. Quando il trasferimento temporaneo comporta il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, le relative formalità sono a carico dello Stato Richiedente.

5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita al termine delle attività di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle Autorità Centrali dei due Stati.
6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformità al presente Articolo sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie di cui all'Articolo 11.
7. Il trasferimento temporaneo può essere rifiutato dallo Stato Richiesto in presenza di seri motivi.

### Articolo 13

#### Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento penale

Se necessario e per una corretta amministrazione della giustizia, entrambe le Parti adottano le misure previste nei rispettivi ordinamenti giuridici per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attività di assistenza richieste.

### Articolo 14

#### Comparizione mediante videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle Autorità competenti della Parte Richiedente, quest'ultima può chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.
2. La comparizione per videoconferenza può essere, altresì, richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale e per la sua partecipazione all'udienza, se questa vi acconsente e se ciò non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuno Stato. In questo caso, il difensore della persona che compare deve poter essere presente e deve poter comunicare riservatamente con il proprio assistito, anche a distanza.
3. L'esame di persone detenute nel territorio della Parte Richiesta ha luogo, preferibilmente, per videoconferenza.
4. La Parte Richiesta autorizza la comparizione per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.
5. Le richieste di comparizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell'Articolo 5, i motivi per i quali è inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'Autorità competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.
6. L'Autorità competente della Parte Richiesta cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione.
7. Con riferimento alla comparizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
  - (a) le Autorità competenti di entrambe le Parti sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'audizione è condotta direttamente dalle autorità della Parte Richiedente. L'Autorità competente della Parte Richiesta provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che la procedura sia svolta in conformità al proprio ordinamento giuridico. Detta autorità adotta, se del caso, le misure necessarie ad assicurare il rispetto dei principi fondamentali del proprio ordinamento;
  - (b) se necessario, le Autorità competenti di entrambe le Parti si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata;
  - (c) a richiesta della Parte Richiedente o della persona comparsa, la Parte Richiesta provvede affinché detta persona sia assistita da un interprete.
8. Salvo quanto stabilito al precedente punto (b), l'Autorità competente della Parte Richiesta redige, al termine della comparizione, un verbale in cui sono indicati la data ed il luogo della comparizione, le generalità e la qualifica della persona comparsa e di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attività, nonché le condizioni di svolgimento della procedura. Detto verbale è trasmesso alla Parte Richiedente.

9. Le spese inerenti alla videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta vi rinunci in tutto o in parte.

10. La Parte Richiesta può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza per finalità diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare riconoscimento di persone e di cose e confronti.

#### **Articolo 15**

##### **Produzione di documenti, atti o oggetti**

La Parte Richiesta fornisce alla Parte Richiedente, nel rispetto del segreto di Stato e alle stesse condizioni di accessibilità delle sue autorità competenti, estratti di fascicoli penali o documenti od oggetti che sono necessari per un'indagine o per un processo penale.

#### **Articolo 16**

##### **Perquisizioni, Sequestri e Confisca**

1. La Parte Richiesta esegue conformemente alla sua legislazione le richieste di identificazione, di localizzazione, di congelamento o sequestro e di confisca dei proventi e strumenti del reato presentate dalla Parte Richiedente.

2. Oltre agli elementi enunciati all'articolo 5 di cui sopra, la richiesta di assistenza relativa ai procedimenti di congelamento, di sequestro o di confisca comprende:

- a) le informazioni sul bene rispetto al quale è richiesta l'assistenza;
- b) il luogo in cui si trova il bene;
- c) il legame tra il bene ed il reato, se sussistente;
- d) le informazioni sugli interessi dei terzi sul bene;
- e) la copia della decisione di congelamento o di sequestro o della decisione definitiva di confisca resa dall'autorità giudiziaria.

3. Le Parti possono, ai sensi della propria legislazione interna, ripartire i beni o gli averi confiscati. A tal fine, esse concluderanno per ciascun caso gli accordi o le intese specifiche volte a determinare, tra le altre cose, i beni da dividere, l'entità o la porzione degli stessi che spetta a ogni Parte ed eventuali condizioni particolari da applicare.

4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti della Parte Richiesta e dei terzi in buona fede.

#### **Articolo 17**

##### **Accertamenti Bancari e Finanziari**

1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta accerta e comunica prontamente tutte le informazioni relative ai dati ed alle operazioni bancarie utili all'indagine riferibili alle persone specificate nella richiesta di assistenza.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 del presente Articolo può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche.

3. Il segreto bancario non è un motivo di rifiuto dell'assistenza.

## Articolo 18

### Squadre Investigative Comuni

1. Le autorità competenti possono costituire, di comune accordo, squadre investigative comuni per uno scopo determinato e per una durata limitata che può essere prorogata di comune accordo, per svolgere indagini penali nel territorio di una Parte o di entrambe le Parti.
2. La composizione della squadra è indicata nell'accordo costitutivo e può comprendere personale di polizia giudiziaria e/o membri dell'autorità giudiziaria. Una squadra investigativa comune può, in particolare, essere costituita quando:
  - a) le indagini condotte da una delle Parti su reati che richiedono inchieste difficili e di notevole importanza coinvolgono l'altra Parte;
  - b) entrambe le Parti conducono indagini su reati che, per le circostanze del caso, richiedono una azione coordinata e concertata.
3. La richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può essere presentata dall'autorità competente della Parte interessata, che propone anche le forme di svolgimento delle attività.
4. Le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra, nonché quanto previsto dall'articolo 5 del presente Trattato, per quanto applicabile.
5. Conformemente al presente articolo, i membri delle squadre investigative comuni provenienti dalla Parte nel cui territorio la squadra interviene, sono denominati "membri", mentre i membri provenienti dall'altra Parte sono denominati "membri distaccati";
6. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle Parti secondo gli accordi stipulati tra le rispettive competenti Autorità osservando le seguenti condizioni generali:
  - a) la squadra esercita la propria attività nel rispetto del diritto della Parte nel cui territorio interviene;
  - b) la direzione della squadra è affidata al responsabile designato, tra i suoi membri, dall'Autorità di indagine competente per la Parte nel cui territorio la squadra interviene, che assicura e predispone le condizioni necessarie all'esecuzione delle attività convenute;
  - c) il responsabile della squadra agisce entro i limiti delle sue competenze in conformità al diritto nazionale;
  - d) i membri distaccati, salva diversa disposizione impartita dal responsabile della squadra, sono autorizzati ad essere presenti alla adozione delle misure investigative; possono essere incaricati dell'esecuzione di specifiche misure investigative dal responsabile della squadra, previa approvazione delle Autorità competenti delle Parti;
  - e) persone appartenenti ad organismi internazionali di investigazione o di polizia possono partecipare alle attività della squadra investigativa comune nella misura consentita dalla legislazione delle Parti; tali persone esercitano i diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtù del presente articolo soltanto quando ciò sia espressamente previsto dagli accordi.
7. I componenti della squadra provvedono a richiedere alle proprie Autorità competenti l'esecuzione delle misure investigative eventualmente ritenute necessarie, che saranno esaminate secondo le medesime condizioni che si applicherebbero nell'ambito di un'indagine condotta a livello nazionale.
8. Se la squadra investigativa comune necessita dell'assistenza di uno Stato terzo, le autorità competenti della Parte nel cui territorio la squadra interviene ne possono fare richiesta alle autorità competenti dello Stato interessato, in conformità agli strumenti o disposizioni pertinenti.

9. Le informazioni acquisite legalmente da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune possono essere utilizzate:

- a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;
- b) per l'identificazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati, previa autorizzazione della Parte nel cui territorio è stata acquisita l'informazione. Questa Parte conserva la facoltà di rifiutare l'assistenza giudiziaria per i motivi previsti dall'art. 3;
- c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, fatte salve le disposizioni del punto b).

10. Ai fini di un'indagine penale svolta dalla squadra investigativa comune, un membro distaccato della squadra può, conformemente al suo diritto nazionale e nei limiti della sua competenza, fornire alla squadra le informazioni disponibili nella Parte che lo ha distaccato.

11. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorità competenti le autorità giudiziarie della Repubblica Italiana e della Repubblica del Senegal, le quali presenteranno le richieste di costituzione delle squadre investigative comuni per il tramite delle Autorità Centrali indicate nell'articolo 4 del presente Trattato.

#### **Articolo 19**

##### **Consegne Vigilato o Controllate**

1. Ciascuna Parte può effettuare consegne controllate o vigilate nel territorio dell'altra Parte volte ad acquisire elementi di prova in relazione alla commissione di reati o per l'identificazione, l'individuazione e la cattura dei responsabili.

2. La decisione di effettuare consegne controllate o vigilate è adottata in ciascun caso specifico dalle Autorità competenti della Parte Richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte.

3. Le consegne controllate o vigilate sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte Richiesta e in conformità alle previsioni delle Convenzioni o Trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti. Le autorità competenti della Parte Richiesta mantengono il diritto di iniziativa, direzione e controllo dell'operazione.

4. Si applicano, quanto alle spese, le disposizioni previste dall'articolo 24.

5. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorità competenti le autorità giudiziarie della Repubblica Italiana e della Repubblica del Senegal, le quali presenteranno le richieste di consegne controllate o vigilate per il tramite delle Autorità Centrali indicate nell'articolo 4 del presente Trattato.

#### **Articolo 20**

##### **Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali**

La Parte Richiesta trasmette alla Parte Richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini della Parte Richiedente.

#### **Articolo 21**

##### **Scambio di Informazioni sulla Legislazione**

Gli Stati, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore, o precedentemente in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro rispettivi Paesi relativamente all'applicazione del presente Trattato.

## **Articolo 22**

### **Relazioni con altri trattati**

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di assistenza, in virtù di altri trattati dei quali sono parte.

## **Articolo 23**

### **Riservatezza**

1. Le richieste di assistenza giudiziaria, su domanda della Parte Richiedente, sono trattate in modo riservato. Se la riservatezza non può essere garantita, la Parte richiesta informa la Parte Richiedente, la quale decide se la richiesta deve essere ugualmente eseguita.
2. La Parte Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dalla Parte Richiesta, se così richiesto da quest'ultima.

## **Articolo 24**

### **Spese**

1. La Parte Richiesta sostiene le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono a carico della Parte Richiedente:
  - (a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3;
  - (b) le indennità e le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'Articolo 10;
  - (c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'Articolo 12;
  - (d) le spese per le finalità di cui all'Articolo 13;
  - (e) le spese per la videoconferenza, fatto salvo quanto stabilito all'Articolo 14 paragrafo 9;
  - (f) le spese e gli onorari spettanti ai periti;
  - (g) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e di trascrizione;
  - (h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.
2. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano sulle condizioni della sua esecuzione e sui criteri di suddivisione delle spese.

## **Articolo 25**

### **Composizione delle controversie**

Ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato sarà risolta con la consultazione attraverso i canali diplomatici.

## **Articolo 26**

### **Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione**

1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione

avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.

4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

FATTO a Dakar, il giorno 4 gennaio dell'anno 2018 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

**Per il Governo della Repubblica Italiana**

Angelino ALFANO  
Ministro degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale



**Per il Governo della Repubblica del Senegal**

Sidiki KABA  
Ministro degli Affari Esteri  
e dei Senegalesi all'Estero



## 1.2.2. Testo approvato 613 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 613

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 9 maggio 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 del Trattato stesso.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1, valutati in euro 55.879 a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE



## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 3<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa)**

# 1.3.2.1.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 24 (pom.) del 12/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3ª Commissione permanente  
(AFFARI ESTERI E DIFESA)**

MERCOLEDÌ 12 APRILE 2023

**24ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*

[CRAXI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(613) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018**

(Esame e rinvio)

Il relatore [DE ROSA](#) (M5S) introduce alla Commissione il disegno di legge di ratifica del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e il Senegal sottoscritto nel gennaio 2018.

Ricorda preliminarmente che un disegno di legge di ratifica del medesimo Trattato (l'Atto Senato n. 1987) venne esaminato nella scorsa legislatura dalla Commissione affari esteri del Senato della Repubblica, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

Il Senegal, Paese di quasi 17 milioni di abitanti che occupa un'area di grande importanza strategica dell'Africa occidentale, stretta fra la Mauritania, il Mali, la Guinea e l'Oceano Atlantico, vanta ottimi rapporti con l'Italia sul piano politico, culturale, economico e della cooperazione allo sviluppo e ciò anche in ragione della presenza sul territorio italiano di una comunità senegalese composta da oltre 110.000 persone.

Il Trattato in esame rientra nell'ambito di un'azione di intensificazione e di regolamentazione dei rapporti di cooperazione giudiziaria con alcuni Stati non appartenenti all'Unione europea che l'Italia persegue da anni, anche in ragione della necessità di rendere più efficace il contrasto nei confronti della criminalità transnazionale. L'Accordo, più in particolare, è finalizzato a migliorare la cooperazione bilaterale nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, assicurando che essa si realizzi in modo rapido ed efficace ed in conformità con i principi del diritto internazionale.

L'accordo bilaterale, che si compone di 26 articoli, precisa innanzitutto (articolo 1) gli ambiti in cui si realizzerà l'assistenza giudiziaria in materia penale, fra cui quelli della ricerca e l'identificazione di persone, della notificazione degli atti giudiziari, dell'assunzione di testimonianze o dichiarazioni e della confisca di proventi illeciti. Il testo disciplina, inoltre (articolo 3), i casi in cui possa essere previsto un rifiuto o un differimento dell'assistenza giudiziaria, includendovi, oltre a quelli definiti dalle norme pattizie del diritto internazionale, anche quelli in cui la richiesta sia contraria alla legislazione dello Stato richiesto, quando si proceda per un reato politico o per uno di natura esclusivamente militare, per un reato punibile con una pena vietata dalla normativa nazionale del medesimo Stato richiesto o ancora quando si abbiano fondati motivi che la richiesta possa essere strumentale a perseguire una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni

politiche.

Il Trattato individua, quindi, nei rispettivi Ministeri della giustizia le Autorità centrali designate dalle Parti ai fini dell'accordo bilaterale (articolo 4) e disciplina le forme e il contenuto della richiesta di assistenza (articolo 5), le modalità per l'esecuzione della relativa domanda (articolo 6) e per la notifica dei documenti (articolo 8), le misure per la localizzazione e identificazione di persone (articolo 7), le assunzioni probatorie (articoli 9-10), le modalità di trasferimento temporaneo di persone detenute (articolo 12) e le misure di protezione per vittime e testimoni (articolo 13). I successivi articoli riguardano le modalità di comparizione delle persone (articolo 14), la produzione di documenti od oggetti necessari per un'indagine penale (articolo 15), le perquisizioni, i sequestri e la confisca di proventi del reato (articolo 16), gli accertamenti bancari e finanziari (articolo 17), la possibilità di costituire squadre investigative comuni (articolo 18) e le procedure per lo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulla legislazione (articoli 20 e 21).

Il Trattato disciplina infine le modalità per garantire la riservatezza delle informazioni o delle prove fornite (articolo 23), per la suddivisione delle spese tra le Parti (articolo 24) e per la composizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'accordo (articolo 25).

Il disegno di legge di ratifica del Trattato consta di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, quantifica gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento in 73.079 euro annui, a decorrere dal 2023.

Conclude rilevando che l'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con le normative dell'Unione europea ed internazionali cui l'Italia è vincolata, ed in particolare con la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'assistenza giudiziaria del 1959.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2022, denominato "U212 NFS", per la realizzazione del terzo e del quarto sottomarino tipo U212NFS e il relativo sostegno tecnico-logistico decennale ( [n. 37](#) )**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il senatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, osserva preliminarmente che la possibilità di dotare la Marina militare e la sua componente di sommergibili di nuovi mezzi tecnologici per eccellere nella dimensione subacquea è fondamentale per permettere alla stessa Marina di svolgere un ruolo strategico per la difesa degli interessi del Paese, considerato il mutato scenario geopolitico dove la dimensione subacquea assume un ruolo sempre più centrale.

La sicurezza sia della superficie che la dimensione *underwater* dei mari, e in particolar modo del Mar Mediterraneo, è tornata una priorità in termini di sicurezza nazionale, derivante dalla crescente domanda di protezione delle infrastrutture critiche nazionali sottomarine, come i corridoi strategici legati all'approvvigionamento energetico, alla connettività, alla presenza di gasdotti e di dorsali sottomarini per la trasmissione del traffico dati e che come tali devono essere sorvegliati e protetti disponendo anche adeguate capacità di intervento per fronteggiare eventuali minacce a queste infrastrutture strategiche provocate da attori ostili - statuali e non.

Prosegue rilevando che la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 14 maggio, un parere ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare sullo schema di decreto del Ministro della difesa di approvazione del programma pluriennale denominato "U212NFS", finalizzato alla realizzazione del terzo e del quarto sottomarino di tipo U212 *Near Future Submarine* (NFS), con relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

Il programma pluriennale in esame, denominato SMD 16/2022 e che rappresenta la naturale prosecuzione del programma SMD 02/2019, già approvato negli anni passati e finalizzato alla realizzazione delle prime due unità della medesima classe di sottomarini, risponde alla necessità di preservare un'adeguata capacità di sorveglianza degli spazi marittimi e subacquei da parte dello Strumento marittimo di Difesa nazionale mediante il rinnovamento della flotta subacquea, reso

necessario dalla obsolescenza delle unità della classe "Sauro", ancora in uso ma prossime alla fine della loro vita operativa. La Marina militare può attualmente contare su una componente di sommergibili attestata su otto unità, di cui 4 della classe "Sauro" e 4 della classe "Todaro" o tipo "U212A". L'importanza di tali piattaforme subacquee poggia sul fatto che esse costituiscono uno strumento di elevata valenza strategica, per le loro caratteristiche di flessibilità e operatività di impiego, fondamentali per prevenire o impedire azioni ostili nel nostro territorio e per contribuire attivamente al controllo della dimensione marittima, nonché per fungere da elemento di deterrenza nel quadro degli equilibri del Mediterraneo.

Ricorda, quindi, come il progetto "U212NFS", derivato proprio dalla realizzazione della piattaforma "U212A", condivisa con la Marina tedesca, punta alla realizzazione di nuove unità di sottomarini dotati di capacità avanzate in termini di comando e controllo, di lunga permanenza in mare, di capacità belliche e di raccolta e trattamento delle informazioni. Il progetto, come rilevato nella scheda tecnica, rappresenta un punto di forza nell'ottica di un futuro progetto di Difesa comune europea e gode di rilevante visibilità internazionale giacché integrato nell'ambito del *procurement* internazionale dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR).

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento evidenziano come il programma preveda il coinvolgimento di un vasto e ramificato complesso di filiere tecnologiche riconducibili alla *Design Authority* italiana (Fincantieri), coinvolgendo importanti realtà industriali nazionali, oltre a piccole e medie imprese distribuite sull'intero territorio nazionale. Particolare rilievo viene fra l'altro attribuito alla creazione di una *partnership* industriale associata allo sviluppo di una batteria di propulsione al litio di nuova generazione, che rappresenta una innovazione tecnologica e prestazionale fortemente appetibile per tutto il panorama mondiale della cantieristica subacquea.

L'onere previsionale complessivo del programma è di 1.332,39 milioni di euro. Lo schema in esame, tuttavia, si riferisce unicamente alla prima fase del programma - destinata a garantire l'acquisizione del terzo sottomarino per il nostro Strumento marittimo di Difesa, il relativo supporto logistico iniziale e alcune dotazioni a beneficio dell'intera Classe "U212NFS" -, di previsto avvio nel 2023 e destinata a protrarsi sino al 2036, per un valore stimato di 673,39 milioni di euro e finanziata a valere sugli stanziamenti derivanti dallo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Il completamento del programma - per gli ulteriori 659 milioni di euro - sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati all'acquisizione del quarto sottomarino, al completamento delle dotazioni e al supporto tecnico-logistico per tutti i sottomarini "U212NFS".

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), ai relativi regolamenti di attuazione generale (di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) e speciale del settore della Difesa (di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2022-2024 si faccia espressamente riferimento al programma - già operante - di cooperazione italo-tedesco per il mantenimento di adeguate capacità della componente marittima della Difesa per la sorveglianza subacquea negli scenari di rilevanza strategica (pag. 118), con un profilo programmatico degli stanziamenti non del tutto coincidente con quello dello schema di decreto in esame (823,4 milioni complessivi di euro rispetto ai 673,39 milioni), in ragione del fatto che il DPP si riferisce all'intero programma di cooperazione italo-tedesco per il mantenimento delle capacità della componente marittima della Difesa per la sorveglianza subacquea, che, come detto, è stato già avviato in precedenza e ha disposto risorse anche per il 2022.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il relatore per l'esauriente esposizione ed apre la discussione generale. I senatori Stefania [PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az) e [MENIA](#) (FdI), vista la centralità strategica del Mediterraneo e il ruolo crescente della dimensione subacquea nel mutato scenario geostrategico, ritengono opportuno prevedere un finanziamento dell'intero programma, piuttosto che un

finanziamento parziale dello stesso, come previsto dallo schema di decreto ministeriale in titolo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,55.*



## 1.3.2.1.2. 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 27 (ant.) del 26/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AFFARI ESTERI E DIFESA)  
MERCLEDÌ 26 APRILE 2023  
27<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

[CRAXI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli e per la difesa Perego Di Cremona.*

*La seduta inizia alle ore 9,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(613) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il presidente [CRAXI](#) informa che sono pervenuti i pareri non ostativi, sul provvedimento in titolo, da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato al relatore De Rosa a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

**(639) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022***, approvato dalla

Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente [CRAXI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del senatore Dreosto, relatore, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, introduce il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo fra l'Italia e la Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, sottoscritto dai due Paesi nel maggio 2022.

Come precisato nella relazione allegata al provvedimento, l'Accordo reca misure in linea con quanto previsto dalla legge n. 91 del 2021 istitutiva di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale, legge che ha fra l'altro demandato l'individuazione dei limiti esterni della zona economica esclusiva proprio alla sottoscrizione di appositi accordi con gli Stati il cui territorio sia adiacente a quello italiano o lo fronteggi.

Composto da un preambolo e da 4 articoli, l'Accordo in esame precisa innanzitutto come le Parti si dichiarino consapevoli della necessità di delimitare esattamente le zone marittime sulle quali abbiano titolo ad esercitare, rispettivamente, i diritti sovrani e la propria giurisdizione, nel rispetto del diritto internazionale ed particolare della Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982, cui l'Italia e la Croazia entrambe aderiscono, affermando altresì la validità dell'Accordo bilaterale del gennaio 1968

(sottoscritto dall'Italia e dall'allora Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia) e di quello, più recente (agosto 2005), con la Croazia sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali. L'articolo 1 richiama espressamente gli accordi bilaterali del 1968 e del 2005 sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali quale base per stabilire la linea di confine delle zone marittime su cui l'Italia e la Croazia hanno diritto di esercitare diritti sovrani o giurisdizione in base al diritto internazionale (comma 1). Il medesimo articolo esplicita inoltre le coordinate della linea di confine, attualizzandole al sistema di coordinate geografiche geodetico WGS-84, quello attualmente utilizzato nella cartografia (comma 2). Per quanto attiene alla definizione della linea di delimitazione nel punto di congiunzione tra Italia, Croazia e Montenegro (ovvero dal punto 42 della tabella riportata al comma 2), l'intesa rinvia la sua definizione ad un successivo accordo da raggiungere con quest'ultimo Paese (comma 3).

L'articolo 2 precisa come l'Accordo non pregiudichi le attività di pesca condotte in conformità alle vigenti norme e ai regolamenti dell'Unione europea in materia, i diritti sovrani e la giurisdizione esercitati dalle Parti nella propria ZEE in conformità all'articolo 56 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e le disposizioni dell'articolo 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare in materia di diritti, libertà e doveri degli Stati terzi nella zona economica esclusiva. L'articolo 3 dispone in ordine alle modalità di risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo, potendo peraltro la materia, in casi di difficile soluzione, essere deferita, con il mutuo consenso delle Parti, alla Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite o ad ogni altro organismo internazionale.

Da ultimo, l'articolo 4 prevede che l'Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria che prevede che dall'attuazione dell'intesa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il medesimo articolo specifica peraltro che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo, in relazione ad eventuali cause per la risoluzione delle controversie sul testo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(640) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022***, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il senatore [BARCAIUOLO](#) (FdI), relatore, introduce il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dello Scambio di Note per il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa sottoscritto dall'Italia e dal Libano nel 2004 e in vigore dal 2006.

Nello specifico, lo Scambio di Note verbali, composto da una Nota verbale dell'Ambasciata d'Italia a Beirut dell'agosto 2021 e dal riscontro positivo da parte del Ministero degli esteri della Repubblica del Libano formulato nell'aprile 2022, è finalizzato a rinnovare di ulteriori cinque anni - fino al 16 settembre 2026 - la vigenza dell'Accordo del 2004, già prorogato fino al 21 settembre 2021 da un precedente Scambio di Note verbali.

Nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica viene rimarcato come il Libano rappresenti per l'Italia un Paese di prioritaria importanza, anche in ragione del suo ruolo fondamentale nel quadro del processo di stabilizzazione e pacificazione dell'area mediterranea e medio-orientale. A tal riguardo, nella medesima relazione viene ricordato l'impegno italiano nel Paese mediorientale nell'ambito delle missioni internazionali ivi operanti, a partire dalla sua presenza attiva, sin dal 1979, nella missione UNIFIL (*United Nations Interim Force in Lebanon*), di cui proprio l'Italia ha avuto il comando per molti anni e di cui è storicamente uno dei maggiori contributori. Nell'ambito delle

iniziative delle Nazioni Unite, l'Italia partecipa inoltre all'*International Support Group for Lebanon* (ISG), struttura che - formata dai cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, a cui si sono aggiunti i rappresentanti di Italia e Germania, Unione europea e Lega araba - si propone di supportare il Paese dei Cedri per affrontare, anche alla luce del conflitto siriano, i gravi disagi sociali ed economici da cui è afflitto e che determinano forti ripercussioni sulla situazione di stabilità e di sicurezza dell'intera regione. Nell'ambito delle iniziative dell'ISG, l'Italia ha avviato anche con una specifica missione bilaterale (MIBIL) volta a incrementare le capacità complessive delle Forze di sicurezza libanesi tramite programmi di formazione e addestramento.

Il testo dell'Accordo bilaterale di cooperazione nel settore della difesa del 2004, di cui con il provvedimento in esame si autorizza la proroga, si compone di 11 articoli. La collaborazione tra Italia e Libano si basa sul principio di reciprocità ed investe fra gli altri - i settori delle operazioni umanitarie, del controllo degli armamenti, dell'industria militare, dell'interscambio di materiali, dell'organizzazione, della formazione e dell'addestramento delle Forze armate e della medicina militare (articolo 3). Il testo affida ai Ministeri della difesa dei due Paesi l'organizzazione delle attività oggetto della cooperazione (articolo 2), ne stabilisce le forme di attuazione (articolo 4) e le modalità di finanziamento (articolo 6) e di risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale militare in missione (articolo 7). Di rilievo è anche l'articolo 5 dell'Accordo che riguarda la promozione degli scambi di materiali d'armamento anche mediante i rapporti diretti tra i due Stati (c.d. "Gov-to-Gov"), come previsto dalla normativa vigente. Ulteriori articoli dell'intesa bilaterale disciplinano la competenza giurisdizionale delle Parti sul personale ospite (art. 8), il trattamento di informazioni, documenti e materiali (articolo 9), le modalità di risoluzione di eventuali controversie sull'applicazione dell'Accordo (articolo 10). L'articolo 11, infine, reca le clausole di rito relative all'entrata in vigore e alla durata dell'Accordo, fissata per un periodo di cinque anni, con tacito rinnovo per uguale periodo, salvo denuncia di una delle Parti con un preavviso di sei mesi. L'Accordo potrà inoltre essere modificato previo consenso delle Parti e le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità previste per la sua entrata in vigore.

Il disegno di legge di ratifica dello Scambio di Note si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria che prevede che dall'attuazione delle disposizioni dello Scambio di Note verbali non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedano alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il provvedimento in questione non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea, né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Il presidente [CRAXI](#), nell'aprire la discussione generale, ricorda che una delegazione della Commissione ha svolto di recente una interessante missione in Libano, incontrando le relative autorità governative e parlamentari, nonché il contingente italiano basato nel Sud del Paese. Durante la visita, è stato posto il drammatico problema dei circa due milioni di profughi siriani che ivi sono stanziati e che costituiscono un oggettivo motivo di destabilizzazione della comunità nazionale.

Fa, infine, presente, con soddisfazione, che il senatore De Rosa, componente della suddetta delegazione, ha comunicato di aver raggiunto una intesa per fornire medicinali alle Forze armate libanesi.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az) approfitta della nutrita presenza dei rappresentanti del Governo per segnalare l'esigenza, per lo più di natura amministrativa, che si presenta ogniqualvolta si deve implementare un tipo di accordo di cooperazione nel settore della difesa, come quello in esame, ovvero l'invio di dotazioni di materiali d'armamento successivo all'approvazione dell'accordo stesso.

Al senatore [MENIA](#) (FdI) preme richiamare l'attenzione dei commissari sulla situazione viepiù precaria della minoranza cristiana che vive in Libano, nonostante le regole costituzionali del Paese garantiscano, come noto, la rappresentanza istituzionale di tutte le realtà etniche del Paese.

Tale presenza, che ha una tradizione storica secolare, è stata aggravata dalla passata invasione siriana, dai conflitti endogeni tra le varie etnie nazionali e, per ultimo, come ricordato dal Presidente, dalla presenza massiccia di profughi arrivati dopo il sanguinoso conflitto del 2011 in Siria.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO dà conto brevemente della rilevante presenza militare che l'Italia da anni assicura nel Sud del Libano, per monitorare lo *status quo* nella cosiddetta "linea blu", al confine con Israele.

Si tratta di un impegno numericamente importante, sia a livello bilaterale che a livello della missione UNIFIL, da sempre apprezzato dalle varie *leadership* libanesi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(641) Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il senatore SPERANZON (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo in materia di sicurezza sociale fra l'Italia e la Moldova, sottoscritto nel giugno 2021.

L'oratore ricorda innanzitutto che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo (l'Atto Camera n. 3539, di iniziativa governativa) venne approvato nella scorsa legislatura dalla Commissione affari esteri della Camera dei deputati, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione anticipata della legislatura.

La Moldova, Paese di quasi 3,3 milioni di abitanti, stretto fra la Romania e l'Ucraina e privo di sbocco al mare, dal 23 giugno 2022 ufficialmente candidato all'ingresso nell'Unione europea, considera l'Italia un partner strategico con cui vanta ottimi rapporti sul piano politico ed economico, anche a causa della presenza sul territorio italiano di una cospicua comunità di Moldavi composta da circa 120.000 persone, con un alto tasso di occupazione e con un forte coinvolgimento della componente femminile. L'Accordo in via ratifica persegue l'obiettivo di facilitare il flusso di informazioni e di dati tra le istituzioni di sicurezza sociale dei due Paesi - per la parte italiana l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) -, assicurando al contempo l'esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale. Come evidenziato nella relazione introduttiva, la normativa italiana prevede già l'esportabilità di tali prestazioni, ma la richiesta di sottoscrivere un accordo in tale ambito, formulata dalla parte moldava, è dovuta all'esigenza di consentire alle istituzioni moldave di poter esportare nel nostro Paese le loro prestazioni pensionistiche. Con la sottoscrizione dell'Accordo, infatti, l'Italia e la Moldova si impegnano ad assicurare certezza giuridica nelle tutele dei diritti legati all'attività lavorativa, in condizioni di reciprocità, e la trasferibilità dei trattamenti di pensione in favore di tutti i cittadini che hanno prestatato e prestano la loro attività lavorativa nei rispettivi territori.

Il testo, che si compone di 16 articoli e di un Allegato, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate ed individuato le istituzioni nazionali competenti per la sua applicazione (articolo 1), precisa il campo di applicazione per materia dell'Accordo per ciascuna delle due Parti (articolo 2) e le persone beneficiarie (articolo 3). L'intesa bilaterale dispone quindi l'esportabilità del trattamento pensionistico e delle rendite per infortunio o per malattia a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo (articolo 4), stabilendo le modalità per la presentazione delle relative domande (articolo 5) e per lo svolgimento degli esami medici per l'accertamento di requisiti sanitari (articolo 6). Ulteriori disposizioni riguardano il principio dell'assistenza amministrativa reciproca e del mutuo riconoscimento di certificati e documenti (articolo 7), le modalità per il recupero dei pagamenti non dovuti o in eccesso (articolo 8) e le misure per la protezione dei dati personali (articolo 9 e Allegato A). L'articolo 10 reca quindi norme in materia di pagamento delle prestazioni, prevedendo che le istituzioni di ogni Parte paghino le prestazioni direttamente agli aventi diritto che risiedono o dimorano nell'altro Stato, nella valuta del proprio Stato o, qualora tale valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile. Di rilievo anche l'articolo 11, che disciplina il regime linguistico dell'applicazione dell'Accordo, e l'articolo 12, che prevede la cooperazione tra le autorità competenti delle Parti riguardo alla reciproca informazione relativa a modifiche o a integrazioni della propria legislazione in materia di sicurezza sociale.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, reca

una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'Accordo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presidente [CRAXI](#) apre la discussione generale.

Il senatore [MENIA](#) (*FdI*) pone la questione lessicale della denominazione dello Stato in titolo, il quale, a suo modo di vedere, andrebbe, più opportunamente, chiamato "Moldavia" invece che "Moldova".

Replica al riguardo il sottosegretario [SILLI](#), il quale, anche a motivo del fatto che in Romania esiste una contigua regione avente la medesima denominazione, fa presente che, in effetti, la questione è dibattuta, oltre che in seno alla Farnesina, anche nelle varie sedi internazionali.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,20.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.4.2. Resoconti sommari**



## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 17 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri  
MERCOLEDÌ 19 APRILE 2023**

**17ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

**(613) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(279) *Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività***

**(503) *MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali***

(Parere alla 7ª Commissione su testo unificato. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), si invita la Commissione di merito a formulare in modo più puntuale la definizione di "musica popolare contemporanea" ivi contenuta.

La Sottocommissione concorda.

**(226) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria***

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

- all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di formulare come facoltà la previsione relativa all'organizzazione di iniziative di informazione e comunicazione, per la celebrazione della Giornata, da parte dei soggetti e delle strutture ivi indicati, anche al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti territoriali.

La senatrice **MAIORINO** (M5S), pur non opponendosi all'espressione del parere proposto dal relatore, sottolinea come il disegno di legge in esame rischi di rappresentare un'iniziativa sterile, priva di

un'effettiva utilità per le famiglie e per le imprese. Ricorda peraltro come il proprio gruppo abbia proposto l'introduzione del *cashback* veterinario che, invece, rappresenterebbe una misura di sostegno effettiva.

La Sottocommissione conviene con la proposta del relatore.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 65 (pom.) del 18/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 18 APRILE 2023

#### 65ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[LOTITO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo, già reso alla Commissione di merito.

Con riguardo agli emendamenti, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, sull'emendamento 1.1, recante proroga dell'autorizzazione del Ministero dell'interno a fare ricorso a contratti a termine, si chiede la verifica degli oneri quantificati e coperti a valere del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.2 che, in relazione alla proroga dei permessi di soggiorno, consente la proroga del diritto di accesso all'assistenza sanitaria nazionale.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri le proposte 3.1 e 3.0.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo in ordine al parere non ostativo sul testo, dichiarando altresì di concordare sull'onerosità degli emendamenti segnalati dal relatore.

Aggiunge inoltre che il parere del Governo è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, altresì sulla proposta 1.3, non segnalata dal relatore, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) interviene per chiedere chiarimenti al Governo sul parere di contrarietà per onerosità espresso dal Governo sugli emendamenti all'esame. Sottolinea, in particolare, come alle attività di accoglienza corrispondano evidentemente degli oneri per i quali è necessario apprestare idonee risorse, non risultando coerente la posizione del Governo rispetto alle finalità di accoglienza.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) sottolinea la condivisione unanime delle finalità dell'accoglienza, evidenziando tuttavia che, a fronte di tale finalità e per rendere questa effettiva, sarebbe necessario che il Governo apprestasse maggiori risorse per rendere possibili le attività concrete. Invita quindi il Governo ad un ulteriore sforzo per l'individuazione di idonee coperture in relazione ai costi connessi

agli emendamenti all'esame.

Dopo un intervento del senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), che sottolinea come, in assenza dell'individuazione di ulteriori risorse da parte del Governo, tutti gli oneri vengano a gravare sugli enti territoriali, interviene il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) per chiedere chiarimenti al Governo sul parere espresso sull'emendamento 3.0.1. Ricorda come tale proposta sia volta a sostenere un programma di istruzione universitaria per i giovani ucraini, attività non solo in linea con le finalità del testo del provvedimento, ma anche indispensabile al fine di garantire un'accoglienza che punti alla qualità e all'impegno previsto dalla gestione umanitaria. Invita quindi il Governo a valutare attentamente tale proposta, al fine di reperire le relative idonee risorse, sostenendo così l'importante finalità sottesa all'emendamento.

Il sottosegretario FRENI ricorda che il decreto-legge reca oneri oggetto di copertura per un importo complessivo pari a quasi 300 milioni di euro, evidenziando il difficile impegno da parte del Governo già nel reperire le risorse a copertura del testo del provvedimento, stante la valenza umanitaria e unanime delle finalità di accoglienza. Chiarisce quindi che il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti segnalati è dovuto alla impossibilità di reperire ulteriori risorse rispetto a quanto già stanziato per la copertura del provvedimento.

Aggiunge come, in particolare, la proposta 3.0.1 non rechi alcuna copertura finanziaria prevedendo invece, già a partire dall'anno accademico in corso, attività corrispondenti a risorse pari a 15 milioni di euro, che risulta impossibile, anche alla luce della tempistica delineata, reperire. Dichiarò comunque che la contrarietà dell'Esecutivo è dovuta a tale profilo esclusivamente finanziario, risultando condivisibile l'intento dell'emendamento. Ribadisce quindi il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tale proposta.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 e 3.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il presidente [LOTITO](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

**(226) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria**

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, volto ad istituire la Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, non risulta corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 5, una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, occorre valutare se le attività che le istituzioni scolastiche sono chiamate a promuovere in collaborazione con le aziende sanitarie locali, quali iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati, possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Analogha valutazione va effettuata, in relazione all'articolo 2, con riguardo alle iniziative per la celebrazione della Giornata presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'organizzazione di incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche di carattere internazionale, promossi dallo Stato, dagli enti territoriali e dagli altri enti pubblici interessati.

Il sottosegretario FRENI evidenzia, in linea con le osservazioni del relatore, l'esigenza di acquisire una relazione tecnica che stimi in maniera adeguata i profili finanziari del provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(552) PARRINI e GIORGIS. - Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della**

### ***Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici***

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è volto a fare assumere alla Commissione tutte le caratteristiche di una autorità indipendente e a tal fine provvede a sostituire i commi 3 e 3-bis dell'articolo 9, della legge 6 luglio 2012, n. 96, inserendo altresì, come allegato 1, una tabella A, che determina la dotazione organica della Commissione stabilita in 27 unità, da assumere mediante concorso pubblico, e la struttura dell'Ufficio della Commissione in cinque unità organizzative di primo livello denominate Servizi. Il comma 3.7 lettera c) dell'articolo 2 prevede che la Commissione possa ricorrere, senza indicarne il contingente massimo, a procedure comparative pubbliche per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta. Alla lettera b) del medesimo comma 3.7, viene previsto anche il ricorso al personale già in servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo, obbligatorio a richiesta della Commissione, ed anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti di provenienza. Non viene inoltre riproposta in relazione al fuori ruolo, ai fini della garanzia della neutralità finanziaria, la disposizione che prevede che, all'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, equivalente dal punto di vista finanziario, come previsto invece dal vigente comma 3 dell'articolo 9 della legge [6 luglio 2012, n. 96](#). Per quanto riguarda i cinque magistrati membri della Commissione, il comma 3.3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, prevede che venga riconosciuta un'indennità di funzione, aggiuntiva rispetto al trattamento economico complessivo individuale percepito annualmente in base alla rispettiva qualifica ed anzianità di ruolo, determinata in misura pari al 30 per cento dell'indennità parlamentare annua per il Presidente e in misura pari al 20 per cento della stessa per gli altri componenti. Osserva che, invece, la normativa vigente prevede, al comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, che ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della medesima legge 96 del 2012. Il provvedimento in esame prevede inoltre che la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, ed individua in un milione di euro a decorrere dall'anno 2023, l'onere per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione, con copertura sul Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze. Segnala infine, che il comma 3.4 dell'articolo 2 dispone che la Commissione opera in piena autonomia e indipendenza e adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e di funzionamento, comprese le norme concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. In considerazione di quanto sopra esposto, in assenza di una più chiara determinazione della natura giuridica della Commissione, e in particolare in conseguenza del rinvio dell'individuazione del trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo e a tempo determinato ad un successivo regolamento della Commissione, non è possibile allo stato attuale - stante la formulazione del provvedimento - verificare la congruità della copertura proposta, in quanto gli oneri recati dal disegno di legge in esame non sono quantificabili. Precisa inoltre che, in base alle previsioni della legge di contabilità, per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego occorre un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento, occorrendo in particolare i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili (articolo 17, comma 7, legge n.196 del 2012). Tali elementi non risultano conoscibili alla luce della attuale formulazione del testo in esame, atteso che rinvia a regolamenti successivi anche per le disposizioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale assegnato, nella attuale formulazione (punto 3.4).

Il sottosegretario FRENI evidenzia l'esigenza di acquisire una relazione tecnica che stimi e analizzi in

maniera adeguata i profili finanziari del provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DREOSTO** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che, alla luce del dibattito svolto presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati e dei chiarimenti forniti, in quella sede, dal Governo, non appare necessario l'aggiornamento della relazione tecnica, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti, è approvata.

**(613) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **MANCA** (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, presentato dal Governo, è corredato di relazione tecnica positivamente verificata.

L'articolo 3 del disegno di legge reca la copertura finanziaria: l'onere totale derivante dal Trattato ammonta a 73.079 euro annui a decorrere dal 2023, di cui 55.879 euro aventi natura di oneri valutati e 17.200 euro come autorizzazione di spesa. La copertura finanziaria fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti, è approvata.

**(622) Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **AMBROGIO** (Fdi) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che gli oneri previsti per il funzionamento della istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta restano esclusivamente a carico dei bilanci interni delle due Camere, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti, è approvata all'unanimità.

**(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della predisposizione della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.



Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso gli approfondimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della predisposizione della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù**

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso gli approfondimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora non pervenuta l'apposita relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe**

**(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni**

**(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"**

(Parere alla 7ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso gli approfondimenti richiesti.

La Commissione sollecita il Governo a fornire al più presto gli elementi di approfondimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021**

**(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021**

(Parere alla 3ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della relazione tecnica richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 66 del 09/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

#### 66a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 9 MAGGIO 2023

Presidenza del vice presidente GASPARRI,  
indi del vice presidente ROSSOMANDO

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente GASPARRI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 11).

Si dia lettura del processo verbale.

SILVESTRONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 4 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Disegni di legge, annuncio di presentazione

**PRESIDENTE.** Comunico che in data 4 maggio 2023 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali:*

«Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro» (685).

#### Senato, composizione

**PRESIDENTE.** Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Lazio a seguito della scomparsa del senatore Andrea Augello, ha riscontrato, nella seduta dell'8 maggio 2023, che la candidata che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista è Cinzia Pellegrino.

Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatrice Cinzia Pellegrino. *(Applausi).*

Avverto che da oggi decorre, nei confronti della nuova proclamata, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**(563) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28**

**novembre 2019 (Relazione orale) (ore 11,06)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 563.

Il relatore, senatore Speranzon, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**SPERANZON, relatore.** Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa, sottoscritto dall'Italia e dal Ghana nel novembre del 2019.

Questo accordo ricalca analoghi provvedimenti di collaborazione bilaterale e ha lo scopo di fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione tra le Forze armate dei due Stati contraenti. Tutto ciò al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti indiretti nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

L'accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, signor Presidente, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**RAUTI, sottosegretario di Stato per la difesa.** Signor Presidente, il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge in titolo.

**PRESIDENTE.** Sottosegretaria Tripodi, vuole aggiungere qualcosa?

**TRIPODI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.** Confermo il parere favorevole del Governo, Presidente.

**PRESIDENTE.** Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

**PAROLI (FI-BP-PPE).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PAROLI (FI-BP-PPE).** Signor Presidente, con la sua autorizzazione svolgerei una dichiarazione unica per tutte e cinque le ratifiche. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Senatore Paroli, abbiamo all'ordine del giorno altri provvedimenti. La volta scorsa, vi è stato chi è intervenuto con una dichiarazione unica su tutte le ratifiche e chi è intervenuto separatamente su ciascuna, sicché si è creata una confusione anche rispetto alla registrazione delle posizioni espresse. La pregherei, pertanto, di limitarsi a dichiarare il suo voto sulla ratifica relativa all'Accordo con la Repubblica del Ghana ora in esame, altrimenti il resoconto non risulterebbe chiaro e creeremmo difficoltà a coloro i quali, in ambienti internazionali, andassero a leggere questi atti e volessero capire cosa è stato ratificato. Mi scusi, ma lo dico per la chiarezza dei nostri lavori.

**PAROLI (FI-BP-PPE).** Bene, Presidente, vorrà dire che mi revocheranno l'applauso.

PRESIDENTE. Potrà essere ugualmente breve.

[PAROLI](#) (FI-BP-PPE). Signor Presidente, faccio dunque riferimento all'Atto Senato n. 563, che ratifica l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019. L'Accordo firmato con il Ghana viene dopo altri accordi di cooperazione simili in materia di difesa e intende dare un quadro giuridico certo nelle questioni della difesa e della sicurezza e sui settori produttivi e commerciali coinvolti, quindi è molto importante per il nostro Paese. Sull'Accordo, presentato per la ratifica dal ministro Tajani, dichiariamo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Vorrei chiarire che la mia contrarietà alla dichiarazione di voto unica è dovuta al fatto che a volte intervengono colleghi diversi e non gli stessi e questo crea poi confusione in sede di resoconto.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, quello che stiamo esaminando è un provvedimento del Governo del 2019, di cui il mio Gruppo faceva parte. L'Accordo, come è già stato detto da chi mi ha preceduto, è analogo a molti altri stipulati con altri Stati e riguarda il settore della difesa e fornisce una cornice giuridica di riferimento, prevede forme strutturate di cooperazione, nel cui ambito si dà molta importanza al contrasto alla pirateria, alla formazione congiunta e alle esercitazioni, alla cooperazione nella sanità militare e infine disciplina le modalità per il trattamento delle informazioni classificate. Il voto del MoVimento 5 Stelle è quindi favorevole. *(Applausi)*.

[LOSACCO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSACCO (PD-IDP). Signor Presidente, il disegno di legge di ratifica dell'Accordo di Accra è stato già esaminato nella passata legislatura ma non ha visto completare il suo *iter* per lo scioglimento anticipato delle Camere. Oggi sull'Africa occidentale grava un quadro di profonda incertezza; nella regione si pongono diverse sfide legate al terrorismo e alla criminalità internazionale, al riscaldamento globale e ai flussi migratori che l'Europa e l'Italia devono guardare con grande attenzione.

In questo contesto di turbolenza ed instabilità il Ghana rappresenta una preziosa eccezione. Si connota per una stabilità politica e sociale, oltre che per potenzialità di crescita economica, che lo rendono un attrattore e un attore strategicamente importante.

Il Ghana può fornire un contributo decisivo per la stabilizzazione dell'area e rispetto a minacce che non riguardano solo l'Africa occidentale, ma anche l'Europa e l'Italia. L'Italia vanta con questo Paese una lunga storia di rapporti bilaterali e l'intesa che ci accingiamo a ratificare rappresenta un importante tassello di questo percorso.

L'accordo siglato ad Accra nel 2019 evidenzia e rafforza la collaborazione tra i due Paesi sulla difesa e la sicurezza con l'obiettivo di sostenere il Ghana rispetto alle potenziali minacce relative ai fattori di instabilità della Regione. È del tutto evidente che per aiutare il Ghana in questa sua funzione di soggetto guida per la stabilizzazione dell'area non basta solo la collaborazione militare, occorre sostenere anche gli sforzi per la crescita economica. Il Ghana infatti è impegnato per affrancarsi da un modello economico fondato in gran parte sull'esportazione delle materie prime e sugli aiuti internazionali da sostituire con un'economia basata sulla piccola e media impresa e su uno sviluppo industriale in grado di puntare sulla diversificazione delle produzioni.

La crescente presenza dell'imprenditoria italiana nel tessuto produttivo ghanese e le sempre maggiori interconnessioni economiche e commerciali possono portare un importante contributo rispetto agli obiettivi che il Paese africano si è dato.

È uno sforzo di modernizzazione che come Italia e come Europa dobbiamo sostenere. Annuncio pertanto il voto favorevole. *(Applausi)*.

[ZEDDA](#) (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZEDDA (FdI). Signor Presidente, gentili colleghi, membri del Governo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. Questo accordo, che prende forma il 29 novembre del 2019, oggi arriverà

probabilmente alla sua approvazione con uno Stato quale il Ghana che conta oltre 30 milioni di abitanti, in netta prevalenza cristiani. È una delle economie più solide della regione occidentale del continente africano.

Come Governo Meloni abbiamo ribadito in più occasioni che il rapporto con il continente africano era nel nostro programma. Non possiamo pertanto che esprimere un voto favorevole. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(613) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 (Relazione orale) (ore 11,14)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 613.

Il relatore, senatore De Rosa, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[DE ROSA](#), *relatore*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ed esaminare il disegno di legge di ratifica del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e il Senegal, sottoscritto nel gennaio 2018, che rientra nell'ambito di quell'azione di intensificazione e di regolamentazione dei rapporti di cooperazione giudiziaria con alcuni Stati non appartenenti all'Unione europea che l'Italia persegue da anni, anche in ragione della necessità di rendere più efficace il contrasto nei confronti della criminalità transnazionale.

L'accordo più in particolare è finalizzato a migliorare la cooperazione bilaterale nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, assicurando che essa si realizzi in modo rapido ed efficace ed in conformità con i principi del diritto internazionale.

L'articolo 3 del disegno di legge in particolare quantifica gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento in 73.079 euro annui a decorrere dal 2023.

In conclusione si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[TRIPODI](#), *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sul provvedimento in esame.

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, sarò molto sintetico. Intervengo solo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Azione-Italia Viva ricordando che si tratta di un Accordo fatto a Dakar nel 2018 che si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla più puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi terzi, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace,



nel settore della giustizia penale, il contrasto alla criminalità.

Per tali motivi, annuncio a nome del Gruppo il voto favorevole.

[PAROLI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, come dichiarato dal collega che mi ha preceduto, è stato sottoscritto a Dakar il 4 gennaio del 2018. Si tratta di un Trattato che amplia i rapporti di cooperazione giudiziaria con il Senegal al fine di contrastare la criminalità transnazionale. È un Trattato presentato dal Ministro degli affari esteri per la cui ratifica dichiariamo il nostro voto favorevole. *(Applausi)*.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, il provvedimento è già stato illustrato con dovizia di particolari dal relatore De Rosa. Pertanto annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle, anche in virtù del fatto che questo Accordo disciplina temi quali la modalità di comparizione, le perquisizioni, i sequestri e la confisca di proventi da reato, per rendere efficace il contrasto della criminalità transnazionale. *(Applausi)*.

[PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi ci apprestiamo a votare una serie di ratifiche che vedono l'Italia impegnata su diversi ambiti. A proposito dell'Accordo in esame, anticipo il voto favorevole del mio Gruppo.

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Partito Democratico sulla ratifica del Trattato in esame, che fa parte di una serie di ratifiche che vanno a completare il lavoro compiuto nei passati anni a proposito di diversi accordi simili fatti in Africa subsahariana sull'assistenza giudiziaria in campo penale. La ratifica di questo Trattato aspettava da qualche anno e bene ha fatto il Ministero per gli affari esteri a sollecitarci, poiché è opportuno che il Parlamento si esprima in materia. Non posso che rimarcare il voto favorevole del Partito Democratico, dopo che sono state approfondite le questioni di merito con i pareri delle Commissioni competenti e soprattutto con la discussione in Commissione affari esteri.

[ZEDDA](#) (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZEDDA (FdI). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. Riteniamo che questo Accordo, sottoscritto nel 2018, debba essere approvato affinché ci possa essere un maggior contrasto alla criminalità organizzata e affinché l'assistenza giudiziaria in materia penale possa essere di aiuto in determinate situazioni. Ribadisco il voto favorevole del Gruppo. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(602) *Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,25)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 602, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Petrenga, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[PETRENGA](#), relatrice. Signor Presidente, colleghi, a questa Convenzione del 1972 sui metalli

preziosi arriviamo con un certo ritardo, però è uno sforzo che dobbiamo assolutamente fare.

Ben venga il fatto che il Parlamento si esprima in modo unanime, anche perché, proprio in questi giorni, sono disponibili gli ultimi atti che parlano di questo comparto. D'altronde, il settore, per quanto riguarda il mercato italiano, è sempre stato molto importante.

Forse non tutti sanno che in Europa siamo i primi produttori di prodotti realizzati con metalli preziosi, i terzi al mondo.

Ecco allora che, nonostante una gestazione così lunga, arriviamo finalmente oggi - dopo il 1972 - a firmare e siglare questa Convenzione per avere un marchio di tracciabilità e garanzia di sicurezza sia per il consumatore sia per coloro i quali all'interno del settore potranno più facilmente e più liberamente commercializzare anche a livello internazionale.

Su questo le aspettative del mondo dei metalli preziosi sono sicuramente interessanti. Bisogna anche sottolineare che il Governo Meloni e in particolare il ministro Urso già si erano espressi in questo senso nei giorni scorsi, proprio in vista di ciò che potrebbe derivare anche dall'aumento del commercio e dell'*export*, tracciando una forte formazione del mondo giovanile nel settore della produzione orafa, che, d'altronde, è in ampia espansione.

Il 60 per cento del personale potrebbe andare in pensione entro i prossimi cinque anni, ed ecco perché, grazie anche alla collaborazione con le associazioni di categoria, sono previsti corsi di formazione per avere 3.000 nuovi operatori, formati in modo professionistico per dare forza a questo settore.

Invito pertanto l'Assemblea a un voto favorevole.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[TRIPODI](#), *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Il Governo esprime il suo consenso al disegno di legge in oggetto.

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole al provvedimento da parte del Gruppo Azione-ItaliaViva-RenewEurope.

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, Forza Italia dichiara il proprio voto favorevole alla Convenzione già approvata dalla Camera, che porta vantaggi per tutto il sistema produttivo e le filiere collegate, attraverso l'apposizione di un marchio comune di controllo per indicare il metallo prezioso e la sua finezza.

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, stiamo per ratificare un accordo del 1972: ben cinquant'anni, siamo stati veloci, direi!

PRESIDENTE. Non sia ottimista, sono cinquantuno!

MARTON (*M5S*). L'accordo prevede l'applicazione di un marchio di garanzia a tutela del consumatore. Per usare le parole di un'amica, operatrice del settore, esso serve a snellire la burocrazia dell'importatore italiano, agevolando le nostre piccole e medie imprese. Per questo motivo annuncio il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, a nome del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione annuncio il voto favorevole al provvedimento in esame, che è utile per i nostri produttori italiani, che si potranno avvalere di questo marchio comune di controllo, che è molto importante nella commercializzazione di oggetti in metalli preziosi nei territori oggetto della Convenzione. (*Applausi*).

[ALFIERI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (*PD-IDP*). Signor Presidente, con il maggior numero di Paesi che hanno aderito si permette, soprattutto per un Paese come il nostro, che ha filiere produttive interessate all'innalzamento degli *standard* comuni per il commercio dei preziosi penso soprattutto alla filiera degli orafi e a quello che rappresenta in termini di eccellenza italiana - di contare su uno strumento in più in termini di armonizzazione affinché si mantenga una qualità alta. Quindi il Gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista non può che votare a favore del disegno di legge di ratifica al nostro esame. (*Applausi*).

[ZEDDA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZEDDA (*FdI*). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia si schiera in ogni caso e in ogni occasione dalla parte della linearità, della semplificazione e della chiarezza e quindi al fianco dei nostri industriali e imprenditori. Annuncio quindi il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(639) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,33)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 639, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Dreosto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[DREOSTO](#), *relatore*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'accordo tra l'Italia e la Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, sottoscritto dai due Paesi nel maggio 2022. Nel prevedere misure in linea con quanto previsto dalla legge n. 91 del 2021, istitutiva di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale, l'accordo in esame precisa come le parti si dichiarino consapevoli della necessità di delimitare esattamente le zone marittime sulle quali abbiano titolo ad esercitare, rispettivamente, i diritti sovrani alla propria giurisdizione, nel rispetto del diritto internazionale e, in particolare, della Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982, a cui l'Italia e la Croazia aderiscono. L'articolo 3 del disegno di legge, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria che prevede che, dall'attuazione dell'intesa, non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. In conclusione, si propone

l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[TRIPODI](#), *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sul disegno di legge in esame.

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intervengo in maniera sintetica per annunciare il voto favorevole del Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope. Mi sia consentito, visto che la Croazia nel 2013 è stato l'ultimo Paese a entrare nell'Unione europea e, come sapete, dal 2023 fa parte dell'area euro e dell'area Schengen, di ricordare che il 9 maggio è la Giornata dell'Europa. La nostra Assemblea, che ieri ha ricordato i settantacinque anni dalla prima seduta del Senato, oggi dovrebbe degnamente ricordare questa data. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza si unisce ovviamente alle sue opportune dichiarazioni in merito a questa ricorrenza.

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, la ratifica e l'esecuzione di questo recente Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia (fatto a Roma il 24 maggio 2022) riguarda la delimitazione delle zone economiche esclusive. Esso riveste una particolare importanza, che credo venga percepita immediatamente da tutti i colleghi. La zona economica esclusiva è una delle zone marittime di pertinenza dello Stato costiero e racchiude le principali norme che disciplinano diritti e doveri degli Stati in riferimento ai diritti sovrani relativi alla gestione e allo sfruttamento delle risorse della pesca e dei fondali marini, quindi anche le risorse minerarie, i depositi di gas e di idrocarburi e la produzione di energie rinnovabili. Si tratta di un accordo fondamentale con un Paese amico e vicino, che vede pertanto il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia. (*Applausi*).

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, con l'istituzione di questa zona economica esclusiva, Italia e Croazia assumono i diritti di sfruttamento delle risorse marittime prospicienti le coste. La zona si estenderà per circa 300 chilometri dalle coste dei rispettivi Paesi. Gli Stati potranno esercitare i diritti sovrani sulla pesca, sulla produzione di energia, sulla produzione di energia elettrica e sulla protezione del fondale e delle acque territoriali. Annuncio pertanto il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione.

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, il tema delle zone economiche esclusive è un tema di estrema delicatezza nel Mediterraneo, nell'Adriatico e nel Tirreno. Arriviamo con ritardo ad adeguarlo; c'era già un precedente accordo del 1968 con la Jugoslavia. Il tema si pone anche perché, per quanto riguarda lo sfruttamento di alcune risorse (pensiamo ad esempio alla pesca), ci sono state a volte delle contestazioni tra l'Italia e la Croazia, così come con altri Paesi. La definizione corretta della zona economica esclusiva nelle 200 miglia (188 se si tolgono le 12 miglia delle acque territoriali) permette di avere delle regole più chiare e di evitare incidenti come quelli che ci sono stati in passato. Quindi il voto del Gruppo Partito Democratico è certamente a favore.

[ZEDDA](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZEDDA (Fdl). Signor Presidente, riteniamo fondamentale la ratifica di questo accordo. Infatti, come partito, ci siamo sempre battuti affinché ci fosse chiarezza sui cosiddetti confini marittimi. Rappresento un'isola che ha serie difficoltà a tutelare i propri mari (non devo sicuramente ricordare la storia). Quindi ben vengano le zone economiche esclusive. Per questi motivi il Gruppo di Fratelli d'Italia esprime un voto favorevole. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(640) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,38)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 640, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Barcaiuolo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[BARCAIUOLO](#), relatore. Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dello Scambio di Note per il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore difesa, sottoscritto da Italia e Libano nel 2004, finalizzato a rinnovare di ulteriori cinque anni (fino al 16 settembre 2026) la vigenza di tale Accordo.

Com'è noto, il Libano rappresenta per l'Italia una Nazione di prioritaria importanza, anche in ragione del suo ruolo nel quadro del processo di stabilizzazione e pacificazione dell'area mediterranea e mediorientale. Vale ricordare, al riguardo, l'impegno italiano nel Paese mediorientale nell'ambito delle missioni internazionali ivi operanti, a partire alla sua presenza attiva, sin dal 1979, della missione UNIFIED, di cui proprio l'Italia ha avuto il comando per molti anni e di cui è storicamente uno dei maggiori contributori.

L'articolo 3 del disegno di legge, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, che prevede che, dall'attuazione delle disposizioni dello Scambio di Note Verbali, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ricordo, inoltre, che nello scorso mese di marzo una delegazione della Commissione esteri e difesa, di cui ho fatto parte, si è recata in missione ufficiale in Libano, incontrando il nostro contingente situato al confine con Israele per ribadire l'importanza che il Senato ripone sulla presenza dell'Italia in questa Nazione cruciale.

In conclusione, si propone all'Assemblea l'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[RAUTI](#), sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, il Governo esprime un parere favorevole su questo disegno di legge di ratifica.

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

[PAROLI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, la ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note Verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il nostro Governo e il Governo della Repubblica del Libano sono importanti. Con questo disegno di legge di ratifica si dà esecuzione allo Scambio di Note Verbali concernente la proroga, per altri cinque anni, della vigenza dell'accordo di cooperazione nel settore della difesa tra i due Governi.

L'Italia partecipa, in ambito ONU, all'ISG (*International Support Group*) per il Libano e a diverse missioni internazionali in Libano, sin dal 1979. Quindi, ha un ruolo nel processo di stabilizzazione e pacificazione dell'area mediterranea e mediorientale. Pertanto, si tratta di proseguire un impegno già preso e che contribuisce a rafforzare le relazioni tra i due Paesi.

Per queste ragioni, esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia alla ratifica in esame. (*Applausi*).

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, con questa ratifica si chiede una proroga di cinque anni allo stato di fatto attuale dell'Accordo tra Italia e Libano. Siamo storicamente tra i maggiori contributori di uomini e mezzi per la stabilizzazione di quell'area. Attualmente, in Libano ci sono circa 1.200 tra uomini e donne delle nostre Forze armate.

Abbiamo dal 1979 missioni in quell'area. Le nostre Forze armate sono percepite come elemento stabilizzante e sono ben volute da quei popoli. Per questo motivo, votiamo favorevolmente e convintamente alla proroga.

[PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, la ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note Verbali concerne il rinnovo dell'Accordo di cooperazione del nostro Paese con il Libano; Accordo che prevede operazioni umanitarie di *peacekeeping*, rispetto di trattati internazionali in materia di sicurezza difesa, controllo degli armamenti, industria militare, organizzazione, formazione e addestramento delle Forze armate libanesi.

Tutto questo si colloca anche in un'ottica di stabilizzazione del Paese, in un'area che per il nostro Paese, di fatto, è strategica proprio per la stabilizzazione dell'area mediterranea e mediorientale. Proprio per questo l'Italia partecipa in ambito ONU al gruppo di supporto internazionale; partecipa alla missione della Forza di interposizione in libano delle Nazioni unite (UNIFIL), mirata all'osservazione della *blue line*; di fatto l'Italia partecipa anche a un accordo bilaterale con il Libano proprio per la formazione e l'addestramento delle Forze di sicurezza libanesi, sempre con finalità di supporto alla stabilizzazione del Paese e alla lotta contro il terrorismo.

Ho avuto modo di vedere con i miei occhi i nostri dispiegamenti in quel Paese, che soffre di una crisi economica che sta devastando il territorio. Le uniche luci accese che si vedono di notte sono quelle di

alberghi o ristoranti, quei pochi rimasti aperti. Fa impressione vedere l'area oggetto della esplosione nel porto di Beirut di qualche anno fa. L'Italia è da sempre presente in quell'area; lo ha fatto anche nell'immediatezza dell'esplosione, fornendo aiuti, uomini e mezzi per aiutare la popolazione così duramente colpita e lo sta facendo ancora con un'iniziativa partita da pochi mesi, in cui la Difesa, attraverso infermieri e medici degli ospedali militari del Celio e di Taranto, va a garantire la sicurezza delle prescrizioni sanitarie per le Forze armate libanesi, sia per quelle attive che per quelle in pensione e per i loro familiari, coprendo così il 15 per cento di quella popolazione che di fatto è in estrema difficoltà anche per potersi curare.

L'Italia fa da sempre la propria parte, la sta facendo in tutto il mondo, è sempre presente dove la pace e la libertà vengono minacciate, dove ci sono fenomeni di soprusi. E lo fa attraverso i propri uomini e le proprie donne che portano le stellette, con quello spiccato senso di umanità che li contraddistingue ovunque nel mondo e del quale noi dovremmo andare fieri.

Con questo appello direi che l'Italia non può essere messa sotto accusa da parte di nessuno, non può sentirsi dare lezioni da parte di quei Paesi che invece respingono donne e bambini dai propri confini; anzi, io invito in modo particolare la Francia a essere la prima a rispettare i trattati, specialmente quelli che ha in essere con l'Italia.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

[LOSACCO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSACCO (PD-IDP). Signor Presidente, con il provvedimento in esame si proroga per ulteriori cinque anni l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Libano, firmato per la prima volta a Beirut il 21 giugno 2014.

Da più di quarant'anni, da quando cioè prese parte alla prima missione, l'Italia è sempre stata in prima linea per garantire la stabilità e la pacificazione dell'area. Ancora oggi, assieme all'Indonesia, siamo il principale contributore della missione per la costituzione di una forza di interposizione nel Libano meridionale al confine con Israele (la missione UNIFIL appunto). In particolare dal 2006, con la missione successiva al conflitto sul confine israelo-libanese (la guerra dei trentaquattro giorni), per ben quattro volte è stato scelto un generale italiano per guidare la missione: il genere Claudio Graziano dal febbraio 2007 al 2010; il comando è stato ancora italiano dal 2012 al 2016, prima con il generale Paolo Serra, a cui poi è subentrato il generale Luciano Portolano; successivamente, dal 2018 per quasi quattro anni, fino al febbraio dello scorso anno, l'Italia ha ancora guidato la missione UNIFIL con il prezioso lavoro del generale Stefano Del Collo, che ha contribuito a preservare il più lungo periodo di stabilità nella regione del Sud del Libano. Si tratta di un impegno importante che l'Italia certamente continuerà a garantire in futuro.

È giusto ricordare, signor Presidente, che il nostro Paese è impegnato anche nella missione militare bilaterale italiana in Libano (MIBIL), volta ad aumentare la capacità complessiva delle Forze di sicurezza libanesi. Anche questa missione si inquadra nell'ambito delle iniziative successive all'appello del Consiglio di sicurezza dell'ONU per assistere il Libano nei settori in cui esso più è stato colpito dalla crisi siriana, compresa l'assistenza ai rifugiati e alle comunità chiamate ad ospitarle.

Tra le numerose missioni di pace a cui abbiamo partecipato in questi anni, lo storico impegno in Libano è quello che più ha contribuito a rendere evidenti le attitudini e le capacità del contingente italiano, al punto da essere considerato un elemento imprescindibile dalla comunità internazionale, quello cioè di un Paese fattivamente impegnato nel dare il suo contributo alla comunità e agli organismi internazionali per promuovere la stabilità e la pace; un fatto di cui dobbiamo tutti essere orgogliosi.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico.

[ZEDDA](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZEDDA (Fdi). Signor Presidente, la proroga in esame rende me e il partito che rappresento particolarmente fieri e onorati di poter votare favorevolmente. Al Libano ci legano anni di amicizia e la nostra presenza in quelle terre è storicamente ampiamente apprezzata.

In questa fase in cui il Governo Meloni lavora alla stabilità del Mediterraneo, non possiamo che votare favorevolmente l'Accordo in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

### **Sulla dichiarazione Schuman per la pace - Giornata per l'Europa**

PRESIDENTE. Desidero ricordare all'Assemblea che il 9 maggio si ricorda la Dichiarazione Schuman per la pace, la democrazia, il benessere dei popoli europei. Quest'anno la Giornata dell'Europa coincide con l'Anno europeo delle competenze, perché tutti possano avere effettive condizioni di uguaglianza sostanziale, che - come sappiamo - la nostra Costituzione richiama tra i principi fondamentali all'articolo 3.

### **Sul giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice**

PRESIDENTE. Ricordo all'Assemblea che oggi è altresì il Giorno della memoria delle vittime del terrorismo. Si sta svolgendo - credo proprio in questi minuti - una cerimonia al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato e delle alte cariche dello Stato. Invito quindi l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento per unirsi alla celebrazione e al ricordo delle vittime del terrorismo. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio). (Applausi).*

### **Sull'ordine dei lavori**

PRESIDENTE. Sospendo la seduta, che riprenderà al termine della Conferenza dei Capigruppo, che è stata convocata per le ore 14,30, solo per procedere con il calendario dei lavori. Non ci saranno votazioni, per cui chi vorrà conoscere il calendario dei lavori ci potrà raggiungere alle ore 14,30; altrimenti sarete informati per le vie abituali. Le sedute con votazioni saranno certamente fissate la prossima settimana. Lo chiarisco per evitare equivoci comunicativi.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,53, è ripresa alle ore 15,15).*

### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO**

#### **Sui lavori del Senato**

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi in data odierna, ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 25 maggio.

L'Assemblea si riunirà martedì 16 maggio, alle ore 16,30, con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis del Regolamento, sul disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, sulla competitività dei capitali. L'ordine del giorno della seduta prevede altresì la discussione generale del disegno di legge su procedibilità d'ufficio e arresto in flagranza e la discussione generale relativa alla seconda deliberazione del Senato sul disegno di legge costituzionale su sport in Costituzione.

Il prosieguo della settimana prevede il seguito della discussione dei predetti disegni di legge, nonché l'esame dei disegni di legge sulle celebrazioni per il 100° anniversario della morte di Giacomo Matteotti (dalla sede redigente) e in materia di circonvizione di anziani, per i quali l'Assemblea ha deliberato la procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.

Nella giornata di mercoledì 17 maggio saranno inoltre discusse mozioni sul contrasto all'omofobia.

Il calendario della settimana dal 23 al 25 maggio prevede la discussione dei decreti-legge in materia di energia, salute e fisco e sulla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Giovedì 18 e giovedì 25 maggio sono previsti il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

### **Programma dei lavori dell'Assemblea**

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il programma dei lavori del Senato per i mesi di maggio e giugno 2023:

- Disegno di legge n. 592 e connessi - Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza *(approvato dalla Camera dei deputati)*
- Disegno di legge costituzionale 13-B - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di



attività sportiva (*approvato in prima deliberazione dal Senato; approvato senza modificazioni in prima deliberazione dalla Camera dei deputati*) (*seconda deliberazione del Senato*) (*voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato*)

- Disegno di legge n. 551 - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti (*dalla sede redigente*)
- Disegno di legge n. 586 - Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane
- Elezione di organi collegiali
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Documenti di bilancio
- Mozioni
- Interpellanze e interrogazioni
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

#### Calendario dei lavori dell'Assemblea

**PRESIDENTE.** Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori fino al 25 maggio:

Martedì	16	maggio	h. 16,30-20	- Comunicazioni del Presidente,
Mercoledì	17	"	h. 10-20	a i s e n s i dell'articolo 126 - <i>b i s</i> , comma 2- <i>bis</i> , d e l Regolamento, sul disegno di legge n. 674 - Interventi a sostegno della competitività dei capitali ( <i>collegato alla manovra di f i n a n z a pubblica</i> )
Giovedì	18	"	h. 10	- Disegno di legge n. 592 e connessi - Procedibilità d'ufficio e arresto in flagranza ( <i>approvato dalla Camera dei deputati</i> ) - Disegno di legge costituzionale n. 13-B - <i>M o d i f i c a</i>

				<p>all'articolo 33 d e l l a Costituzione, in materia di attività sportiva <i>(approvato in p r i m a deliberazione dal Senato; a p p r o v a t o s e n z a modificazioni i n p r i m a deliberazione dalla Camera dei deputati) ( s e c o n d a deliberazione del Senato) ( v o t o a maggioranza assoluta dei componenti del Senato)</i></p> <p>- Mozioni sul c o n t r a s t o all'omofobia <b>(mercoledì 17)</b></p> <p>- Disegno di legge n. 551 - Celebrazioni p e r i l c e n t e s i m o anniversario della morte di G i a c o m o Matteotti <i>(dalla sede redigente)</i></p> <p>- Disegno di legge n. 586 - Circonvenzione di anziani</p> <p>- Sindacato i s p e t t i v o <b>(giovedì 18)</b></p> <p>- Interrogazioni a r i s p o s t a immediata, ai s e n s i dell'articolo 151-<i>bis</i> del</p>
--	--	--	--	---

				Regolamento <b>(giovedì 18, ore 15)</b>
--	--	--	--	--

Gli emendamenti al disegno di legge n. 592 e connessi (Procedibilità d'ufficio e arresto in flagranza) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 11 maggio.

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 586 (Circonvenzione di anziani) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	23	maggio	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 34, Misure su energia, salute e fisco ( o v e approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 29 maggio) - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 35, Ponte sullo stretto di Messina ( o v e approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 30 maggio) - Sindacato ispettivo <b>(giovedì 25)</b> - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento <b>(giovedì 25, ore 15)</b>
Mercoledì	24	"	h. 10-20	
Giovedì	25	"	h. 10	

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. ... (Decreto-legge n. 34, Misure su energia, salute e fisco) e n. ... (Decreto-legge n. 35, Ponte sullo stretto di Messina) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...  
(Decreto-legge n. 34, Misure su energia, salute e fisco)**

*(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...  
(Decreto-legge n. 35, Ponte sullo stretto di Messina)**

*(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Atti e documenti, annunzio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno**

**per la seduta di martedì 16 maggio 2023**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 16 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 15,17).

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 ( [563](#) )

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 4.876 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4 e 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, 12, paragrafo 1, lettera d., e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 ([613](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 del Trattato stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1, valutati in euro 55.879 a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2023, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972 ( [602](#) )

ARTICOLI DA 1 A 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione all'adesione)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

*(Uffici del saggio e loro marchio)*

1. Gli uffici del saggio del sistema camerale sono designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge. Essi appongono il marchio comune di controllo previsto dall'articolo 7 della Convenzione medesima, congiuntamente al marchio di cui all'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 13.053 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo

10 della medesima Convenzione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022 ( [639](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022 ( [640](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note verbali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo Scambio di Note stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni dello Scambio di Note verbali di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Allegato B*

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 563**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene confermato che dall'articolo 2 (lettere c., d, ed f. del paragrafo 1), dall'articolo 4 (lettere e. ed f. del paragrafo 1) e dall'articolo 5 (paragrafo 2) dell'Accordo non derivano oneri ulteriori a carico della finanza pubblica, in quanto tutte le attività ivi previste, qualora eventualmente svolte, verranno effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie già allocate a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 7, paragrafo 3, si conferma quanto asserito nella relazione tecnica, ossia che la Parte italiana non intende concedere alla Parte ghanese anticipazioni al personale interessato alle attività di collaborazione regolate dall'Accordo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 613**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 602**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 639**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 640**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calandrini, Castelli, Cattaneo, Craxi, De Poli, Durigon, Fazzolari, Giacobbe, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Naturale, Ostellari, Rauti, Renzi, Rossomando, Rubbia, Sbrollini, Scalfarotto, Scarpinato, Segre, Silvestro e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico e Ronzulli, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

#### **Gruppi parlamentari, composizione**

La senatrice Cinzia Pellegrino ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia.



Il Presidente del Gruppo stesso ha accettato tale adesione.

#### **Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Pellegrino, cessa di farne parte il senatore Ciriani, sostituito in qualità di membro del Governo dalla senatrice Tubetti;

6a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Tubetti, cessa di farne parte il senatore Russo;

8a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Tubetti, entra a farne parte il senatore Ciriani, sostituito in qualità di membro del Governo dalla senatrice Tubetti;

10a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Russo.

#### **Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Senato, in data 4 maggio 2023, ha chiamato a far parte della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza la senatrice Fregolent, in sostituzione della senatrice Paita, dimissionaria.

Il Presidente del Senato, in data 5 maggio 2023, ha chiamato a far parte della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza la senatrice Paita, in sostituzione della senatrice Fregolent, dimissionaria.

#### **Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, Ufficio di Presidenza**

La Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: Liliana Segre

Vice Presidenti: Ester Mieli e Francesco Verducci

Segretari: Daisy Pirovano e Sabrina Licheri

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Senatori Alfieri Alessandro, Spagnoli Luigi, Casini Pier Ferdinando, Delrio Graziano, Borghi Enrico  
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020,

b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (108-376-B)

(presentato in data 05/05/2023)

*S.108 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica.(T.U. con S.376) C.859 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.567).*

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (685)

(presentato in data 04/05/2023);

senatori Renzi Matteo, Paita Raffaella

Disposizioni per la soppressione del CNEL (686)

(presentato in data 08/05/2023);

senatori Centinaio Gian Marco, Bergesio Giorgio Maria

Disciplina della professione di guida turistica (687)

(presentato in data 05/05/2023);

senatore Potenti Manfredi

Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di comunicazioni e notifiche telematiche di cancelleria (688)

(presentato in data 05/05/2023).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Marina Elvira ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (685)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro, 7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Comitato per la legislazione (assegnato in data 05/05/2023).

### **Governmento, trasmissione di atti e documenti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 4 e 5 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni le comunicazioni concernenti:

la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale all'ingegnere Mario Nobile, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'ingegnere Laura D'Aprile.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica dalle società Ardutch B.V., Beko Europe B.V., Whirlpool Emea Holdings LLC, riguardante il conferimento del Business Arcelik e del Business Whirlpool a Beko Europe B.V.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 153).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2022, recante l'esercizio dei poteri speciali, con condizioni, in ordine all'operazione notificata dalle società Maja Holdings LLC e CIT S.r.l. riguardante l'acquisizione da parte di Maja Holdings LLC di una partecipazione pari al 49% del capitale sociale di CIT S.r.l., la quale detiene il 100% del capitale della società B-MAX S.r.l.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 154).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto

del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, un decreto concernente l'autorizzazione alla variazione non onerosa dell'oggetto di interventi relativi alla richiesta del 17 gennaio 2023 della variante del progetto proposto dall'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, per il progetto "Interventi straordinari di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale".

Il predetto documento è trasmesso alla 1a, alla 3a e alla 5a Commissione permanente.

Con lettera in data 28 aprile 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Castelluccio Inferiore (Potenza).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in data 5 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la relazione concernente l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, relativa al secondo semestre 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. LXXI-bis*, n. 2).

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 8 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al primo trimestre 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. LXXIII-bis*, n. 3).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 maggio 2023, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della deliberazione, adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 6 aprile 2023, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore:

della signora Ponziani Antonella, attrice e regista;

della signora Abbate Maria Luisa, attrice, regista, scrittrice e video maker;

del signor Mari Alberto, poeta, scrittore e artista visivo.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo delle esportazioni, importazioni e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2022.

La predetta relazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 6a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. LXVII*, n. 1).

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (COM(2023) 245 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione sul riesame del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi che contribuisce al completamento dell'Unione bancaria (COM(2023) 225 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

### **Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento**

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 2 maggio 2023, ha inviato il testo di 5 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 29 al 30 marzo 2023, trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 127*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo delle competenze, alla 4a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 128*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 129*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 130*);

risoluzione sulla relazione sullo Stato di diritto 2022 - La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea, alla 1a, alla 2a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 131*).

### **Assemblea parlamentare della NATO, elezione del Presidente e del Membro supplente della delegazione parlamentare italiana**

La Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO ha proceduto alla propria costituzione, eleggendo Presidente l'onorevole Lorenzo Cesa e Membro supplente l'onorevole Andrea Giorgio Orsini.

### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 5 maggio 2023, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, la direttiva 1999/37/CE del Consiglio e la direttiva (UE) 2019/520 per quanto riguarda la classe di emissione di CO<sub>2</sub> dei veicoli pesanti con rimorchi (COM(2023) 189 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 5 maggio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 8 maggio 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023) 160 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'8 maggio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 8 maggio 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni (COM(2023) 237 definitivo). Ai sensi

dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'8 maggio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 3a e alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

**Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), elezione del Presidente della Delegazione parlamentare italiana**

La Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa ha proceduto all'elezione del proprio Presidente.

E' risultato eletto l'onorevole Eugenio Zoffili.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 5 al 9 maggio 2023)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 18

GASPARRI: su un'intervista del magistrato Roberto Pennisi a "Il Giornale" (4-00292) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

SALVITTI: sulla chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Segni (Roma) (4-00367) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

STEFANI: sul mantenimento in vigore degli elenchi dei delegati alle vendite giudiziarie già formati (4-00341) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

Interrogazioni

[ZANETTIN](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nelle scorse settimane ha destato stupore il contrasto interno agli uffici giudiziari esploso dopo la richiesta del sostituto procuratore generale di Milano, dottor Cuno Tarfusser, di chiedere la revisione della condanna di Olindo Romano e Rosa Bazzi per "la strage di Erba";

la Procura della Repubblica di Como, infatti, con un suo comunicato stampa in data 27 aprile 2023, ha contestato l'iniziativa del sostituto procuratore generale, con esposizione puntuale di argomenti in fatto e diritto, a sostegno dell'inchiesta originaria;

a giudizio dell'interrogante tale iniziativa pare quantomeno "irrituale", poiché i magistrati dovrebbero rispondere con gli atti e non con le dichiarazioni ai giornali, alle iniziative giudiziarie dei colleghi, pur se oggetto di precedenti articoli di stampa,

si chiede di sapere:

quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in merito all'iniziativa della Procura della Repubblica di Como;

se intenda attivare i propri poteri ispettivi per verificare la correttezza dell'operato degli uffici.

(3-00417)

[NICITA](#), [BASSO](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

la fondazione "Ugo Bordoni" è un ente *in house* della pubblica amministrazione, e si configura come un'istituzione di alta cultura e ricerca, che conduce ricerche, studi scientifici e applicativi negli ambiti delle comunicazioni elettroniche, dell'informatica, dell'elettronica, dei servizi pubblici a rete, della radiotelevisione e dei servizi audiovisivi e multimediali in genere, al fine di promuovere il progresso scientifico e l'innovazione tecnologica;

la fondazione persegue gli obiettivi: di promozione e innovazione tecnologica; di trasferimento delle competenze digitali per favorire la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni; di supporto scientifico e tecnologico al mondo delle imprese; di definizione degli scenari finalizzati a offrire soluzioni per la tutela del cittadino. In base alla legge 14 maggio 2005, n. 80, essa presenta, annualmente, una relazione al Governo e al Parlamento sulle proprie attività;

considerato che:

l'articolo 27 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, modifica l'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione, ridefinendo i compiti e la struttura organizzativa della fondazione;

in particolare, il comma 2 prevede che il consiglio di amministrazione della fondazione, in carica dall'8 settembre 2021, decada trascorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione;

il consiglio di amministrazione, organo di gestione, è costituito da tre consiglieri, di cui: a) uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico; b) uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri in rappresentanza delle altre amministrazioni pubbliche, sentito il comitato delle pubbliche amministrazioni; c) un altro nominato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

la scadenza naturale del mandato dell'organo, come da statuto attualmente vigente, è prevista nel settembre 2025, prevedendo una durata in carica di 4 anni;

la scelta di far decadere l'organo di gestione della fondazione, oltre ad apparire del tutto inappropriata in ragione delle competenze specifiche del presidente e dei consiglieri, priva l'ente di alte professionalità in grado di guidare la fondazione in una delicata fase di transizione, con il rischio di comprometterne la solidità e la continuità operativa;

il suddetto articolo stabilisce, altresì, la definizione di un nuovo statuto, da approvare con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, senza, peraltro, indicare un termine entro il quale emanare il decreto ministeriale,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni di necessità e urgenza che hanno indotto il Governo a ridefinire i compiti e la struttura organizzativa della fondazione Ugo Bordoni, con conseguente decadenza del consiglio di amministrazione in carica;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la ridefinizione dei compiti e dell'organizzazione della fondazione Bordoni metta a rischio l'autonomia dell'ente, anche alla luce delle modifiche introdotte dal richiamato decreto-legge all'articolo 41, comma 5, della legge n. 3 del 2003, dove è stato espunto ogni riferimento alla "piena autonomia" di elaborazione e proposte da parte della fondazione;

se intenda chiarire le motivazioni sottostanti alle modifiche introdotte alla stessa legge n. 3, per effetto delle quali il nuovo statuto della fondazione sarà approvato con decreto ministeriale senza, peraltro, indicare un termine entro il quale emanare il decreto stesso.

(3-00418)

[LORENZIN](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [CRISANTI](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MISIANI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [VALENTE](#), [VERINI](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il comitato prezzi e rimborso (CPR) dell'Agenzia italiana del farmaco, il 21 aprile 2023, in occasione della giornata nazionale della salute della donna, ha espresso parere favorevole alla gratuità dei contraccettivi orali per le donne, con un onere totale per lo Stato stimato in circa 140 milioni di euro all'anno, su cui si dovrà esprimere il consiglio di amministrazione dell'AIFA;

questa decisione a favore delle donne, definita da molti di "portata storica", era attesa da tempo e rappresenta un importante passo in avanti nella tutela della salute sessuale e riproduttiva;

in un'intervista resa al "Quotidiano Sanità" il giorno stesso, Giovanna Scroccaro, presidente del CPR di AIFA, ha detto: "si tratta di una decisione importante, che consentirà di ampliare la platea di donne che oggi, magari, consideravano il costo di questi contraccettivi come troppo alto e per questo non ne facevano uso. Da sempre in Italia c'è uno scarso ricorso alla contraccezione e questo ora potrà cambiare";

la decisione è stata accolta con favore anche dal presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Filippo Anelli, per il quale il provvedimento "rende le donne uguali davanti alla salute" e "consente di favorire i ceti più deboli della popolazione";

in modo analogo si era già espresso il comitato tecnico-scientifico dell'AIFA;

considerato che:

nel corso del *question time* svoltosi alla Camera dei deputati il 3 maggio, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, sen. Ciriani, intervenendo in vece del Ministro della salute, ha risposto all'interrogazione 3-00360, a prima firma dell'on. Zanella, in cui si chiedeva al Governo se non

ritenesse "indispensabile sostenere, per quanto di competenza, la decisione del Comitato prezzi e rimborso dell'Agenzia italiana del farmaco, anche individuando, se necessario, le risorse pari a 140 milioni di euro al fine di consentire al Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco di approvare in tempi rapidi la gratuità della pillola anticoncezionale per tutte le donne e in tale contesto promuovere lo sviluppo della ricerca sugli anticoncezionali ormonali maschili e una campagna informativa e formativa sulla sessualità responsabile";

nella risposta il ministro Ciriani ha dichiarato che "le valutazioni e gli approfondimenti che il consiglio di amministrazione dell'AIFA è chiamato a svolgere in questi giorni, nel rispetto delle funzioni e prerogative allo stesso attribuite dall'ordinamento, sono finalizzati a garantire che la scelta tecnica operata dalle commissioni consultive sia in linea con il tetto programmato della spesa farmaceutica e non concorra ad alcun sfondamento del medesimo";

il Ministro inoltre ha detto: "l'AIFA ha precisato che il parere delle Commissioni si riferisce esclusivamente ai contraccettivi cosiddetti 'daily'. Ineludibile appare, tuttavia, anche in relazione alle attribuzioni del Ministro dell'economia e delle finanze, la questione della compatibilità della tenuta finanziaria delle scelte operate nel settore farmaceutico per l'impatto sulla relativa spesa a carico del Fondo sanitario nazionale, stimato in 140 milioni di euro";

putroppo, questa risposta ha evidenziato in modo inequivoco non solo la mancanza di un'assunzione di responsabilità da parte del Governo, ma anche la chiara volontà di ostacolare la scelta di garantire la gratuità dei contraccettivi orali per le donne per le quali la spesa in contraccettivi orali è, attualmente, di ben 230 milioni di euro all'anno;

considerato inoltre che desta preoccupazione, rispetto alla decisione definitiva del consiglio di amministrazione dell'AIFA, il fatto che sia in corso la riforma della *governance* di AIFA,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso intervenire per chiarire la volontà del Governo di dare seguito a questa importante decisione del comitato prezzi e rimborso di AIFA, al fine di consentire al consiglio di amministrazione di approvare in tempi rapidi la gratuità dei contraccettivi orali, nel rispetto dell'autonomia dell'Agenzia italiana del farmaco e dei suoi comitati, nonché del lavoro da loro svolto in questi mesi per addivenire a una decisione di civiltà e di equità che non deve essere ostacolata da motivi che appaiono agli interroganti di difficile comprensione.

(3-00419)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[MAZZELLA](#), [ALOISIO](#), [PIRONDINI](#), [PIRRO](#), [TURCO](#), [DE ROSA](#), [MARTON](#), [BILOTTI](#), [SIRONI](#), [TREVISI](#) - *Ai Ministri della salute e della difesa.* - Premesso che:

l'antibiotico amoxicillina è un farmaco di prima scelta per tutte le più comuni patologie infettive, efficace e ben tollerato con bassi rischi di effetti avversi. Indicato nel trattamento di faringotonsillite di SBEA (streptococco beta emolitico di gruppo A), otite e polmonite batterica, è molto utilizzato quale ausilio di primo intervento in età pediatrica e non solo. Tuttavia, dal mese di novembre 2022, la disponibilità di questo farmaco scarseggia;

nelle more di questa carenza, risulta agli interroganti che si stiano prescrivendo alternative terapeutiche spesso inappropriate, con conseguenti rischi connessi agli effetti collaterali alle reazioni avverse. Pertanto, le associazioni di pediatri italiani, sotto le sigle ACP, SIP e FIMP, hanno rivolto un appello all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), sollecitando iniziative volte ad affrontare il problema, tra cui la produzione da parte dello stabilimento chimico militare;

più specificamente, come evidenziato dalle società scientifiche e culturali pediatriche, se a partire dal 2021 la carenza riguardava alcune formulazioni d'uso ospedaliero, come riconosciuto anche da AIFA, da alcuni mesi la carenza a livello territoriale riguarda tutte le formulazioni di amoxicillina. Perciò, si tratta di un grave e serio problema, e non solo per l'attività pediatrica delle cure primarie;

come dichiarato alla stampa dal presidente dell'Associazione culturale Pediatri, dottoressa Stefania Manetti: "Ci stiamo adeguando a una carenza sempre più cronica e diffusa, anche durante l'attuale epidemia di infezioni streptococciche che a sua volta ha acuito il problema della scarsa disponibilità e della inappropriatezza prescrittiva, con il rischio di trovarci di fronte a complicanze suppurative sempre più difficili da trattare, come già segnalato da alcuni reparti ospedalieri pediatrici"

("corriere.it", 28 aprile 2023);

nel corso dell'evento "C'è carenza di farmaci in Europa? Strategia per il fabbisogno delle materie prime", organizzato dal Centro Studi Americani in collaborazione con EDRA, i maggiori esperti del settore farmaceutico hanno evidenziato che per arginare il problema della carenza dei farmaci serve una programmazione nel lungo periodo. In particolare, nel corso del dibattito il Sottosegretario alla salute, Marcello Gemmato, ha testualmente dichiarato: "Una nazione come l'Italia dovrebbe dotarsi di una strategia per essere indipendente su produzione di principi attivi ed eccipienti. È importante investire nella ricerca che al momento è affidata ad altri paesi. Bisogna creare condizioni favorevoli per cui l'industria farmaceutica che investa in Italia",

si chiede di sapere:

quali siano le iniziative intraprese per rendere l'Italia indipendente sotto il profilo della produzione di principi attivi ed eccipienti e quali siano le strategie adottate per creare le condizioni favorevoli affinché l'industria farmaceutica investa in Italia;

quali iniziative abbia adottato il Ministro della salute per affrontare la carenza di amoxicillina;

se, al fine di adottare iniziative efficienti affinché si sopperisca alla carenza di farmaci essenziali, i Ministri in indirizzo condividano l'opportunità di disporre la produzione di amoxicillina presso lo stabilimento chimico farmacologico militare, che annovera una rinomata tradizione nella realizzazione di prodotti farmacologici di primo soccorso;

quali iniziative, nel perimetro delle proprie competenze, il Ministro della salute intenda assumere al fine di garantire, in tempi rapidi, la disponibilità sul mercato dell'amoxicillina;

se condivide l'opportunità di predisporre un sistema di monitoraggio dei farmaci che dia informazioni trasversali e integrate tra produzione, distribuzione intermedia e farmacie sul territorio.

(3-00420)

[TURCO](#), [PIRRO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che il 4 maggio 2023 il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge, non ancora pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, che introduce disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. Secondo quanto riportato nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 33, le nuove norme mirano a un riordino della disciplina in materia di amministrazione degli enti pubblici previdenziali, delle fondazioni lirico-sinfoniche e delle società quotate. In relazione alla *governance* degli enti previdenziali pubblici, in via di prima applicazione, al fine di procedere agli adeguamenti dei regolamenti organizzativi e interni degli enti, si prevede che entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge sia nominato un commissario straordinario, con la conseguente decadenza dei presidenti, dei vicepresidenti e dei consigli di amministrazione;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

è evidente che il commissariamento di INPS e INAIL viene realizzato con provvedimento immotivato e senza precedenti. Solitamente, il commissariamento di un ente pubblico avviene per motivi di particolare urgenza che ne impediscono il corretto funzionamento, come gravi inefficienze nella gestione o problemi finanziari. È evidente che il motivo per cui l'Esecutivo ha fatto ricorso a tale strumento è che, diversamente, non avrebbe potuto nominare nuovi presidenti: infatti, INPS e INAIL non sono sottoposti al cosiddetto *spoils system*, il sistema che permette a un governo appena insediato di cambiare alcuni funzionari pubblici, sostituendoli con persone di fiducia o comunque con cui c'è più sintonia dal punto di vista politico;

entrambi i presidenti dei suddetti enti si sono contraddistinti per alcuni temi di grande portata e di interesse politico avversati dall'attuale Governo, come ad esempio il reddito di cittadinanza e il "decreto dignità";

in particolare, la scadenza naturale del presidente e del consiglio di amministrazione attuali di INPS è prevista per il 15 aprile 2024, poiché solo il 15 aprile 2020, con il consiglio di amministrazione, si sono insediati gli organi. Ne consegue che il commissariamento attuato con il provvedimento approvato il 4 maggio 2023 è strumentale solo a far decadere gli organi con un anno di anticipo e non a cambiare realmente la *governance*, che rimane sostanzialmente la stessa;



inoltre, il commissariamento fa decadere anche il direttore generale, che ha un incarico di 5 anni che sarebbe cessato a febbraio 2027. Su tale aspetto ci sono, tra l'altro, evidenti profili di illegittimità amministrativa, che configurano un abuso del potere politico verso il potere amministrativo; i commissariamenti ci sono sempre stati e sono legittimi, ma quando non sono fatti unicamente per anticipare strumentalmente e senza motivi reali le scadenze degli organi, come nel caso attuale; considerato che:

la decisione assunta dal Consiglio dei ministri, come ha evidenziato anche la CGIL, è stata presa senza alcun confronto con chi rappresenta lavoratori e pensionati, che sono gli "azionisti di maggioranza" degli enti previdenziali pubblici coinvolti;

il sindacato, in una nota, ha dichiarato che: "Nell'assenza dei requisiti di necessità e urgenza, e in nome di una riforma dai contorni fumosi e mai esplicitati si decapitano improvvisamente il più grande istituto pubblico d'Europa e l'Inail, competente sulla delicatissima materia della sicurezza sul lavoro. Che lo si faccia in una fase difficile come quella attuale, non solo dal punto di vista sociale ed economico, ma anche per gli investimenti del Pnrr da mettere a terra e con una pubblica amministrazione da rilanciare, rende la decisione ancor più grave e preoccupante". La nota conclude: "come sindacato, esprimiamo la nostra netta contrarietà a questo provvedimento e faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per vigilare su quanto sta accadendo e per tutelare gli interessi delle persone che rappresentiamo. Pensionati e lavoratori hanno diritto a vedere amministrati nel modo migliore i propri contributi, a ricevere servizi all'altezza delle loro necessità, a lavorare con la massima tutela della loro salute";

tutto ciò lede gravemente l'indipendenza e l'autonomia dei due enti previdenziali pubblici, si chiede di sapere se si intenda rivedere la misura approvata in Consiglio dei ministri, al fine di scongiurare un commissariamento strumentale e non motivato da ragioni di necessità e urgenza, garantendo l'autonomia e l'indipendenza degli enti coinvolti.

(3-00421)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

i dati emersi dallo studio dell'osservatorio sull'analisi della desertificazione dei servizi bancari prodotti dalla FIRST CISL di Padova e Rovigo sono inequivocabili;

attraverso l'incrocio dei dati con quelli della Banca d'Italia, risulta che in brevissimo tempo sono andati persi moltissimi sportelli bancari;

importanti istituti bancari nazionali, come già hanno fatto altri precedentemente, hanno annunciato di voler chiudere entro il 2025 una filiale ogni tre;

a livello nazionale ci sono state 50 chiusure nel 2022, 450 programmate nel 2023, fino al raggiungimento pieno dell'obiettivo nel 2024-2025 (come previsto dai piani interni);

tra la provincia padovana e quella rovigina, sono 13 gli sportelli di Intesa Sanpaolo pronti a chiudere, ma la cifra è destinata a lievitare notevolmente;

nel padovano gli sportelli nel territorio sono passati dai 555 del 2016 agli attuali 398;

corrispondono a circa il 21 per cento in meno, ovvero 20.000 padovani circa vivono in un comune senza una succursale bancaria;

si tratta di servizi al cittadino, allo sviluppo dell'impresa, ai territori;

osservato che:

la desertificazione dei servizi bancari creerà un ulteriore depauperamento del contesto economico ed un vuoto di servizi essenziali interconnessi con il territorio;

in questo momento di criticità storica, la transizione tecnologica non è ancora a disposizione o a conoscenza di tutti e si innesta su aree già con problematiche relative a organizzazione, sostenibilità, *welfare* sociale ed un'elevata quantità di persone anziane e fragili;

l'abbandono del presidio bancario ricade su tutta la collettività soprattutto nelle aree dove risulta fondamentale la sinergia tra politica, imprese e parti sociali;

ritenuto che:

il ricorso ai canali digitali dell'*home banking* non deve diventare l'unica strada dell'attività bancaria;

la consulenza personalizzata è ancora fondamentale per permettere a famiglie ed imprese un corretto accesso ai servizi, sia che si tratti di credito sia di investimenti, specialmente in questo periodo di turbolenza dei mercati dove il consulente di banca con la sua professionalità può "fare la differenza"; non si possono lasciare scoperte le funzioni relative alla gestione del credito che, come noto in contesti di desertificazione del servizio bancario, potrebbe finire in mano alla criminalità organizzata; i sindaci interessati di tutta l'area padovana, rodigina e della bassa hanno dovuto subire le decisioni imposte dall'alto quali politiche di risanamento e razionalizzazione decise a livello di gruppo interbancario;

le chiusure in massa degli istituti hanno di fatto precluso soluzioni alternative ed hanno impedito a istituzioni e sindaci di intervenire e concordare una gestione sul territorio più prudente e "ponderata" a beneficio dei propri cittadini e delle imprese locali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno porre in essere, a beneficio dei piccoli comuni, disposizioni normative *ad hoc* volte a ripristinare i servizi essenziali scomparsi a seguito di riassetto interni di un settore, quale quello bancario, fatto di soggetti privati che si trovano ad interagire in modo stretto ed interconnesso con Comuni, enti ed istituzioni;

se intenda porre in essere azioni informative e divulgative specifiche per aiutare le fasce economiche più esposte e fragili di quei comuni penalizzati dalle chiusure ad accrescere le conoscenze e competenze tecniche per rendere produttivi gli investimenti azionari o collocare al meglio il risparmio; se intenda, nei limiti delle proprie competenze, potenziare i servizi bancari ancora operanti sul territorio con politiche di sostegno di lungo periodo e di ampio raggio.

(4-00438)

[ROJC](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:

l'Electrolux di Porcia (Pordenone) rappresenta uno dei principali poli manifatturieri del nostro Paese; negli anni '80, l'azienda multinazionale svedese, dopo aver rilevato il marchio pordenonese Zanussi, è stata *leader* mondiale dell'elettrodomestico;

dopo le prime indiscrezioni filtrate nel mese di febbraio 2023, non confermate né smentite da Electrolux, l'agenzia Bloomberg ha rilanciato in questi giorni l'ipotesi di una cessione degli stabilimenti al gruppo cinese Midea;

secondo quanto riferito da fonti di stampa, tra cui "Il Gazzettino", "il Messaggero Veneto" e la testata "Firstonline", la cinese Midea potrebbe essere vicina alla firma per l'acquisizione della svedese Electrolux, dopo lunghe trattative e grazie al sostegno di Investor AB della famiglia Wallenberg, il maggiore azionista di Electrolux;

da Firstonline si apprende che nello scorso mese di marzo l'intero *top management* della multinazionale cinese era in Italia, in una serie di accurate visite presso le fabbriche Electrolux e, secondo quanto riferisce Il Gazzettino, il gruppo Midea sarebbe interessato ad acquisire lo stabilimento di Porcia solo tramite un'offerta amichevole;

considerato che:

il 1° maggio, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale il Governo esercita i poteri speciali in materia di *asset* strategici in relazione all'operazione di fusione tra Whirlpool Emea e Arcelik, volta alla creazione di un gruppo europeo degli elettrodomestici, autorizzando l'operazione con specifiche prescrizioni a salvaguardia del patrimonio tecnologico, della produzione e dei livelli occupazionali;

per lo stabilimento Electrolux di Porcia in aprile e maggio l'orario torna, come a gennaio e febbraio, a 6 ore giornaliera, e sono già previste due chiusure totali dello stabilimento, mentre altre due sono quasi certamente in programma, proprio nei mesi in cui storicamente il lavoro riprende, i volumi salgono e si fa cassa;

le organizzazioni sindacali chiedono da tempo di istituire presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un tavolo di settore e, rispetto all'esercizio del *golden power*, sostengono che, nei termini in cui già è stato fatto per Whirlpool, potrebbe venire avviato anche per Electrolux,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda chiarire la propria posizione nei confronti dell'interessamento del gruppo cinese Midea per l'acquisto dello stabilimento Electrolux di Porcia; quali specifiche iniziative, incluso l'eventuale esercizio del *golden power*, intenda assumere al fine di preservare un *asset* industriale così importante e se intenda accogliere la richiesta delle organizzazioni sindacali di attivare un tavolo di confronto sul futuro di questa azienda.

(4-00439)

**DE POLI** - *Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il settore della pesca e dell'acquacoltura versa da diversi anni in condizione di crisi anche a seguito degli interventi comunitari in materia, quali l'introduzione del regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che "istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale". Seppure a beneficio dell'ambiente, l'applicazione del regolamento ha comportato, per l'intero settore, una notevole contrazione del fatturato pari a circa il 30 per cento, con effetti socioeconomici notevoli per tutta la filiera ittica, dalle esportazioni al calo dei salari medi, alle difficoltà di reperimento di personale marittimo, all'incertezza sugli investimenti;

le associazioni di categoria della pesca, con l'Alleanza europea per la pesca a strascico (EBFA), hanno ribadito in più occasioni le criticità emerse nel piano d'azione "Proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente", presentato dalla Commissione europea, relativamente all'approvvigionamento ed alla sicurezza alimentare;

in continuità rispetto a quanto attuato dal 2019, con circolare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 dicembre 2022 è stato comunicato che, per l'anno 2023, "sarà prevista l'obbligatorietà di effettuare oltre ai giorni continuativi di arresto temporaneo, un determinato numero di giorni aggiuntivi che varia in base alle caratteristiche tecniche dell'unità da pesca e alla GSA di appartenenza e/o di operatività" ("fermo pesca");

tenuto conto che:

nella GSA (geographical sub area) 17, che copre il mar Adriatico centro-settentrionale, nel 2023, una barca con una lunghezza fuori tutto superiore ai 24 metri avrà l'obbligo di interruzione delle attività per 43 giornate a fronte delle 33 previste per le imbarcazioni di dimensioni inferiori; si assisterà di fatto, tra segmenti di flotta di diversa misura, al manifestarsi di evidenti squilibri socioeconomici, in termini di redditività, e ad una forma di competizione interna legata alle sole caratteristiche delle unità di pesca che si ripercuoteranno sull'intero settore. Basti pensare che una sola imbarcazione di 25 metri in base alla tipologia di "pesca-mestiere", nel 2023, a seguito di un fermo pesca di 10 giorni superiore rispetto alle imbarcazioni di dimensioni più ridotte, ove non modificato con la circolare richiamata, subirebbe un calo di fatturato fino a 80.000 euro, al quale si aggiungerebbe l'ulteriore difficoltà di reperire l'equipaggio necessario in considerazione del mancato guadagno per i giorni di fermo;

l'obiettivo di eliminare gradualmente i pescherecci a strascico dai siti "Natura 2000" incide su un settore che in Europa, con 7.000 imbarcazioni di cui circa un terzo italiane, contribuisce al 25 per cento degli sbarchi totali di prodotti ittici e al 38 per cento dei ricavi;

la domanda interna non soddisfatta dal prodotto nazionale verrà colmata dal prodotto importato da Paesi in cui vigono regole meno rigide sulla gestione della pesca e sulla sicurezza alimentare,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano adottare misure volte a tutelare l'importante settore ittico nazionale individuando politiche di tutela dei mari diverse dal fermo pesca, quali le attività di ripopolamento strategico o di pescaggio a rotazione delle specie, secondo il variare effettivo delle stagioni, delle condizioni climatiche del periodo e dello *status* dinamico delle varie specie di pesci presenti nei nostri mari;

se intendano adottare misure fiscali volte ad incentivare una crescita degli utili del settore, in contrazione da tempo, e parimenti prevedere politiche del lavoro a sostegno dei redditi degli operatori del comparto pesca e acquacoltura, tali da assicurare un'adeguata retribuzione ed un più agevole ricambio generazionale.

(4-00440)

CALANDRINI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la provincia di Latina negli anni ha visto aumentare plurimi fenomeni criminali, rendendo evidente l'esigenza di incrementare la pianta organica delle forze dell'ordine, in modo da rispondere alle mutate esigenze;

dai dati pubblicati nel 2022 dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno emerge che vi sono state 18.401 denunce presentate (in aumento rispetto alle 17.267 denunce presentate nel 2021) e lo scenario di illegalità crescente richiede l'innalzamento della Questura di Latina al livello superiore, al fine di conseguire l'obiettivo dell'aumento degli organici per rinforzare il sistema di sicurezza;

le richieste delle forze politiche e dei sindacati per un aumento di organico si moltiplicano e da anni chiedono che ciò avvenga, alla luce del peggioramento delle condizioni di ordine pubblico e delle nuove e sempre più strutturali emergenze legate, in una provincia come quella di Latina, alle infiltrazioni della malavita organizzata, all'immigrazione, alle truffe e ai furti;

considerato che:

è di tutta evidenza l'esigenza che vengano effettuate verifiche nei settori dell'economia permeabili ad ingerenze da parte di associazioni mafiose e nei quali potrebbero annidarsi interessi economici rilevanti. Inoltre, è da considerare che la crisi di liquidità derivata dai recenti accadimenti, sia di natura sanitaria, che derivante dalla situazione di instabilità internazionale, potrebbe favorire l'ingresso di capitali provenienti da attività illegali nei settori dell'edilizia, dell'urbanistica e dei lavori pubblici, dell'intrattenimento e del turismo;

negli ultimi dodici anni vi sono state indagini significative che hanno svelato sodalizi, la presenza di una criminalità organizzata e di mafia autoctona, oltre all'operatività di realtà criminali strutturate che derivano dalla particolare posizione geografica di Latina;

ritenuto che:

dall'analisi degli atti processuali, dalle segnalazioni della Banca d'Italia di operazioni finanziarie sospette, dai rapporti della Regione Lazio, si evince un incremento prevalente di reati di tipo economico;

la delinquenza organizzata sfrutta le difficoltà economiche quali quelle derivanti dal brusco aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime e quindi pone in essere strategie tra cui usura, attività estorsiva, speculativa in ambito immobiliare, illecita concorrenza attraverso l'uso di minaccia o violenza, corruzione nell'ambito dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, riciclaggio di denaro; va poi tenuta in considerazione la posizione geografica del capoluogo pontino e la sua vicinanza alla Capitale, che lo rendono un territorio permanentemente esposto alla penetrazione criminale, tanto della criminalità organizzata mafiosa quanto di quella straniera, come rilevato dalle più recenti indagini del Viminale;

la delicatezza del territorio e l'esigenza di una maggior presenza di forze dell'ordine, viene evidenziata anche dallo scioglimento, per presunte infiltrazioni della 'ndrangheta, delle amministrazioni di Anzio e Nettuno, rispettivamente a dicembre e giugno 2022 e dal fatto che questi, pur essendo comuni della provincia di Roma, sono confinanti con il territorio del capoluogo;

valutato che:

l'attuale fascia cui appartiene la Questura di Latina porta a considerare la stessa una "sede di arrivo", come evidenziato dal sindacato SIULP, il che ha come conseguenza un'età media del personale attivo di circa 48 anni;

ne deriva l'esigenza di tenere massima attenzione e di assegnare alla Questura di Latina un numero adeguato di rinforzi, al fine di aumentarne l'organico per garantire una maggiore presenza sul territorio da parte della Polizia di Stato, portando così ad aumentare la sicurezza per i cittadini, considerando che ai numerosi servizi di ordine pubblico, alle attività info investigative, antiterrorismo e al controllo del territorio, si sommano le altre incombenze di carattere amministrativo come passaporti e porto d'armi;

considerato inoltre che:

il Comune di Latina si è espresso con voto unanime con una mozione, in data 3 marzo 2022, in merito

all'urgenza di procedere nell'elevazione di fascia della Questura di Latina, di cui è pervenuta comunicazione ufficiale all'interrogante e agli organi competenti, quali il Ministro, il capo della Polizia, il prefetto e il questore di Latina e al Presidente della Regione Lazio;

a parere dell'interrogante e alla luce degli elementi evidenziati, sarebbe necessaria l'istituzione a Latina di una sede distaccata della Direzione distrettuale antimafia, oltre che l'apertura di un centro della Direzione investigativa antimafia, ufficio specializzato in indagini antimafia interforze composto da componenti delle varie forze di polizia;

la seria situazione descritta è stata ulteriormente acclarata dall'intesa stipulata tra Prefettura e Comune per prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità mediante la firma del protocollo di legalità e prevenzione antimafia, il cui obiettivo è rafforzare gli strumenti di prevenzione ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto evidenziato relativamente alle crescenti esigenze di assegnare alla Questura di Latina l'innalzamento al livello di fascia superiore, dotandola di un adeguato aumento dell'organico, al fine di garantire il necessario maggiore intervento delle forze dell'ordine su un territorio con una rilevante presenza della criminalità organizzata, oltre a realtà criminali limitrofe che derivano dalla particolare posizione geografica di Latina;

se ritenga di dare seguito alla citata richiesta e a quella di istituire a Latina una sede distaccata della Direzione distrettuale antimafia, oltre che l'apertura di un centro della Direzione investigativa antimafia, ufficio specializzato in indagini antimafia interforze composto da componenti delle varie forze di polizia e a quanto disposto nell'atto unanime del Consiglio comunale di Latina e con quale tempistica intenda procedere.

(4-00441)

[POTENTI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

da maggio 2023 l'ufficio delle dogane di Livorno e le sue sezioni operative territoriali si trovano senza un dirigente di ruolo;

da tempo i lavoratori e le organizzazioni sindacali rilevano le difficoltà organizzative dell'ufficio legate ad un'evidente carenza di personale, ulteriormente aggravata dal pensionamento di dodici dipendenti tra il 2021 ed il 2022;

sono già esistenti richieste di passaggio a ruoli di comando da parte di dipendenti di altre amministrazioni, che hanno già espresso parere favorevole così come sono state avviate procedure di mobilità intercompartimentale, che da più parti sono state individuate come due possibili soluzioni per risolvere in parte il problema di carenza di organico;

la sollecitazione per l'acquisizione di almeno quarantuno unità di personale è stata fatta su più tavoli istituzionali, ma fino ad ora senza successo,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare, affinché sia garantito il pieno funzionamento dell'ufficio delle dogane di Livorno e delle sue sezioni operative territoriali, anche in considerazione delle implicazioni che l'assenza di un dirigente di ruolo e della carenza di personale può avere sulla funzionalità del porto di Livorno e delle infrastrutture di Grosseto, Portoferraio e Piombino.

(4-00442)

[MAZZELLA](#), [ALOISIO](#), [PIRONDINI](#), [PIRRO](#), [TURCO](#), [DE ROSA](#), [MARTON](#), [BILOTTI](#), [SIRONI](#), [TREVISI](#) - *Ai Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

su circa 87 isole minori, solo 4 possono contare su propri presidi ospedalieri, mentre nelle altre ci si affida all'operato dei medici di base. A titolo di esempio, presso l'isola del Giglio c'è solo un operatore sanitario che si reca sul posto 2 volte a settimane per 3 ore, mentre Ventotene usufruisce delle prestazioni mediche solo una volta a settimana per 4 ore. Purtroppo, questo crea una sperequazione nell'accesso alle cure mediche provocando, sovente, decessi che si sarebbero potuti evitare sulla terraferma o in presenza di un maggior numero di ospedali in queste aree disagiate;

l'isola d'Ischia è, invece, dotata di un'unica struttura ospedaliera situata nel comune di Lacco Ameno, che deve la sua costruzione al celebre imprenditore Angelo Rizzoli, che nel 1962 intitolò la struttura

alla moglie, Anna Rizzoli, da cui prese il nome. Pertanto, la popolazione dell'isola d'Ischia, che nel periodo estivo annovera anche 350.000 presenze (a fronte di circa 60.000 residenti), può contare su un unico plesso ospedaliero, mentre per le altre esigenze può rivolgersi alla guardia medica o alla guardia turistica. Tuttavia, a fronte della carenza di personale, come denunciato annualmente da medici e pazienti, in molte isole d'Italia, tra cui Ischia, nei periodi estivi si registrano ritardi se non la mancata attivazione del servizio di guardia medica turistica, lasciando i cittadini privi di prescrizioni e certificati medici;

risulta agli interroganti che il punto prelievi ematici dell'ospedale Rizzoli di Ischia sia a rischio chiusura per mancanza di personale, mentre sussiste il pericolo che il personale della ginecologia venga trasferito in altri reparti, lasciando le sole ostetriche a vigilare sulle pazienti sottoposte ad interventi ginecologici, con l'unica alternativa di sospendere gli interventi;

come dichiarato alla testata "Nuvola Tv" dal consigliere comunale di Forio (Napoli), Domenico Loffredo, risulta che la chiusura del punto prelievi sia stata solo rinviata, così come il trasferimento delle unità infermieristiche della ginecologia, col rischio che la problematica possa ripresentarsi con l'avvio della stagione turistica. Pertanto, il pericolo è che si possa sanare il *gap* di personale facendo affidamento sulle unità degli altri reparti, creando disagio ai pazienti e al personale medico-sanitario;

da ultimo, la chiusura del porto di Casamicciola Terme (Napoli), a seguito dell'alluvione del 26 novembre 2022, ha arrecato una situazione di disagio ai dipendenti dell'ospedale Rizzoli: coloro che provengono dal comune di Pozzuoli (Napoli), infatti, raggiungono più difficilmente il posto di lavoro, dal momento che il porto del comune alluvionato è situato nei pressi dell'ospedale;

la recente riforma dell'articolo 119 della Costituzione, obiettivo raggiunto in sede parlamentare su spinta dell'Associazione nazionale Isole Minori, riconosce la peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. Pertanto, a fronte delle numerose difficoltà riscontrate dalle isole minori d'Italia (tra cui Ischia) nell'accesso ai servizi essenziali, soprattutto sanitari, a parere degli interroganti andrebbero incentivati i presidi sanitari delle isole minori italiane, con la previsione di ulteriori e specifici incentivi in termini di carriera o economici per il personale che accetti il trasferimento in plessi ospedalieri che non sono ubicati presso la terraferma, si chiede di sapere:

se il Ministro della salute condivide l'opportunità di dar seguito alla riforma dell'articolo 119 della Costituzione, prevedendo ulteriori e specifici incentivi in termini di carriera o economici per il personale che accetti il trasferimento in plessi ospedalieri che non sono ubicati presso la terraferma e come intenda tutelare il servizio di guardia medica turistica, soprattutto nel periodo estivo;

quale sia la modalità attraverso cui, nel perimetro delle proprie competenze, intenda preservare i servizi sanitari erogati dagli ospedali situati presso le isole minori d'Italia, anche a fronte delle recenti problematiche denunciate presso l'isola d'Ischia;

quali iniziative intenda assumere il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al fine di accelerare la piena fruizione del porto di Casamicciola Terme, nell'interesse dei cittadini e del personale medico-sanitario.

(4-00443)

[DI GIROLAMO](#), [PIRRO](#), [NAVE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* - Premesso che:

nei giorni scorsi l'ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila è stata oggetto di un allarmante attacco informatico;

il *caos* è stato provocato da un gruppo di *cybercriminali* riconducibile al cosiddetto "Gruppo Monti", che avrebbe trafugato materiale per centinaia di *gigabyte*. Ad oggi il centro elaborazione dati della ASL non è stato in grado di stabilire con precisione quanti e quali dati siano stati oggetto di *hackeraggio*;

alcune cartelle cliniche sono state già pubblicate sul *deep web*. Nella mattinata di martedì 9 maggio, sono stati pubblicati ulteriori 10 *giga* di dati. La richiesta di riscatto da parte della consorteria criminale non si è fatta attendere. Attraverso un loro comunicato apparso sul *web* gli stessi si sono detti pronti "a pubblicare dati personali dei dipendenti dell'organizzazione, compreso residenza, telefono, e-

mail e codice fiscale; informazioni amministrative della sezione "Controllo di gestione"; dati legali, inclusi pronunciamenti giudiziari, protocolli, ecc.; 15 documenti casuali dal server dell'organizzazione; 15 documenti casuali successivi al 2022 dal sistema di archivio. Oltre a ciò, perché non abbiate dubbi che siamo in possesso dei dati medici dei vostri pazienti, pubblicheremo parte dei documenti del monitoraggio della loro pressione sanguigna. Se le nostre richieste non saranno accolte, allora saremo costretti a pubblicare il resto dei dati medici sul monitoraggio della pressione dei pazienti, oltre ad altri dati medici come diagnosi e trattamenti prescritti nelle aree della Fisiopatologia e dell'Ostetricia, con altri 50 documenti casuali. Se nemmeno dopo arriveremo a un accordo, pubblicheremo i seguenti dati: dati medici di pazienti affetti da Hiv, oncologici e dei neonati, oltre alle informazioni sulla mortalità dei bimbi nelle vostre strutture; il resto dei documenti dal server e dall'archivio; i dati conservati nel backup del sistema Dedalus Dnlab. Ricordate che possediamo più di 500 Gigabyte di dati della vostra organizzazione";

in tutta evidenza, la portata dell'attacco è da ritenersi assai rilevante, mette chiaramente a rischio la *privacy* di cittadini e operatori sanitari, e blocca la regolare erogazione di servizi fondamentali; ad avviso degli interroganti, al tutt'altro che imprevedibile attacco bisognava rispondere con misure adeguate e tempestive, ma a quanto pare così non è stato: oggi si sa che potrebbe volerci oltre un mese per far fronte a quanto accaduto e ripristinare servizi e prestazioni per i cittadini,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto descritto in premessa;

se risulti che da parte degli organismi preposti siano state messe in atto tutte le misure preventive previste dalla normativa vigente, volte a scongiurare e contrastare in maniera efficace eventuali attacchi informatici;

quali siano le tempistiche di ripristino dei servizi alla collettività pesantemente colpita dai fatti segnalati.

(4-00444)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*10<sup>a</sup> Commissione permanente*(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):  
3-00419 della senatrice Lorenzin ed altri, sulla gratuità dei contraccettivi orali per le donne.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-00408 del senatore Gasparri.

---

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.